

COMUNE DI PIACENZA

Sindaco : Paolo Dosi

Assessore : Silvio Bisotti

Dirigente della D.O. Riqualificazione e Sviluppo del Territorio : arch. Taziano Giannesi

Tecnico : arch. Alessandra Balestrazzi



PIANO
STRUTTURALE
COMUNALE
DI PIACENZA
AZMCAPIQ ID

NORME TECNICHE STRUTTURALI

adottato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n.6 del 10.03.2014, n.7 del 17.03.2014, n.9 del 31.03.2014, n.10 del 1.04.2014, n.11 del 7.04.2014, n.12 del 14.04.2014, n.13 del 15.04.2014

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 06.06.2016

ultima modifica febbraio 2022

CAPO 1. CONTENUTI DEL PSC E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art.1. 1. Validità ed efficacia del Piano Strutturale.....	4
Art.1. 2. Principi e contenuti del Piano Strutturale	5
Art.1. 3. Continuità degli strumenti attuativi vigenti o in corso di approvazione	5
Art.1. 4. Misure di salvaguardia.....	7
Art.1. 5. Elaborati costitutivi del Piano Strutturale	8
Art.1. 6. Valore delle individuazioni grafiche	10
Art.1. 7. Varianti al PSC.....	11
Art.1. 8. La disciplina del RUE.....	11
Art.1. 9. La disciplina del POC.....	12
Art.1. 10.Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni (ValSAT).....	13
Art.1. 11.Contenuti, consultazione ed aggiornamento del Quadro Conoscitivo	14
CAPO 2. INDIRIZZI GENERALI DEL PSC	15
Art.2. 1. Classificazione del territorio comunale	15
Art.2. 2. Perequazione urbanistica e diritti edificatori	16
Art.2. 3. Indirizzi riguardo al dimensionamento dello sviluppo urbano residenziale	17
Art.2. 4. Edilizia Residenziale Sociale	18
Art.2. 5. Indirizzi per il dimensionamento degli ambiti specializzati per le attività produttive... ..	19
Art.2. 6. Unità di paesaggio e qualità del paesaggio e del territorio.	20
Art.2. 7. Consolidamento e sviluppo della rete ecologica.....	21
Art.2. 8. Disposizioni generali per il territorio rurale.....	31
Art.2. 9. Commercio al dettaglio in sede fissa	33
CAPO 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI ATTRAVERSO IL RUE ..	34
Art.3. 1. Città storica	34
Art.3. 2. Tessuti residenziali consolidati o in corso di attuazione.....	35
Art.3. 3. Tessuti consolidati specializzati per attività produttive in essere o in corso di attuazione	37
Art.3. 4. Disposizioni transitorie per gli ambiti di trasformazione e per i poli funzionali.....	39
Art.3. 5. Interventi edilizi nel territorio rurale	40
Art.3. 6. Recupero diffuso dei tessuti urbani	42
CAPO 4. ATTUAZIONE DEL PSC ATTRAVERSO IL POC.....	43
Art.4. 1. Modalità di attuazione delle trasformazioni urbane attraverso il POC	43
Art.4. 2. Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti	46
Art.4. 3. Interventi di riqualificazione nella Città Storica.....	50
Art.4. 4. Parco delle Mura	51
Art.4. 5. Ambiti di trasformazione	52
Art.4. 6. Territorio potenzialmente urbanizzabile	55
Art.4. 7. Ambiti per i nuovi insediamenti	56
Art.4. 8. Ambiti specializzati per i nuovi insediamenti produttivi.....	57
Art.4. 9. Poli funzionali	58
Art.4. 10.Attrezzature sanitarie assistenziali – struttura ospedaliera di nuova previsione.....	59
CAPO 5. TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E GEOAMBIENTALE	60
Art.5. 1. Sistema delle tutele paesaggistico – ambientali, e delle tutele storico-culturali e archeologiche.....	60
Art.5. 2. Beni soggetti a vincolo paesaggistico	60
Art.5. 3. Territori coperti da boschi	61
Art.5. 4. Alberature di pregio	62
Art.5. 5. Reticolo idrografico	62
Art.5. 6. Tutele fluviali derivanti dalla pianificazione sovracomunale	63
Art.5. 7. Altre tutele relative al reticolo idrografico	63
Art.5. 8. Sostenibilità idraulica delle scelte di pianificazione.....	63
Art.5. 9. Biotopi umidi	64
Art.5. 10.Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico.....	65
Art.5. 11.Zone di tutela della struttura centuriata.....	66
Art.5. 12.Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane.....	66
Art.5. 13.Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale	67
Art.5. 14.Zone interessate da bonifiche storiche di pianura.....	68
Art.5. 15.Viabilità storica	68
Art.5. 16.Valorizzazione della Via Francigena	69

Art.5. 17.Rischio sismico	69
Art.5. 18.Piano delle attività estrattive.....	70
Art.5. 19.Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti.....	70
Art.5. 20.Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	71
Art.5. 21.Aree naturali protette – Parco Regionale Fluviale del Trebbia.....	71
Art.5. 22.Rete Natura 2000	72
Art.5. 23.Progetti di tutela, recupero, valorizzazione	72
CAPO 6. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITA'	74
Art.6. 1. Rete stradale.....	74
Art.6. 2. Rete ciclopedonale.....	76
Art.6. 3. Infrastrutture stradali, percorsi pedonali e piste ciclabili	77
Art.6. 4. Sistema idroviario	79
Art.6. 5. Fasce di rispetto alle infrastrutture.....	79
Art.6. 6. Impianti per la distribuzione del carburante.....	81
CAPO 7. DOTAZIONI TERRITORIALI.....	82
Art.7. 1. Sistema delle dotazioni territoriali	82
Art.7. 2. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti	83
Art.7. 3. Attrezzature e spazi collettivi	84
Art.7. 4. Realizzazione di attrezzature e spazi collettivi	85
Art.7. 5. Dotazioni ecologiche ambientali	86

CAPO 1. CONTENUTI DEL PSC E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. 1. Validità ed efficacia del Piano Strutturale

1. Il Piano Strutturale del Comune di Piacenza costituisce parte del complesso degli atti di pianificazione territoriale con i quali il Comune, come previsto dall' art. 28 della L.R. 20/2000, disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e delle relative risorse.

2. Il Piano Strutturale Comunale delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo dell'intero territorio comunale e ne tutela l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale, in coerenza con le linee di assetto territoriale definite dalla pianificazione provinciale.

3. Ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il presente Piano Strutturale Comunale, il Regolamento Urbanistico Edilizio ed il Piano Operativo Comunale compongono insieme il Piano Regolatore Generale Comunale di cui all'art. 7 della L. 1150/1942 e s.m.i. e il Regolamento Edilizio di cui all'art.4 del D.P.R.380/2001.

4. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito indicato con la sigla PSC; il Regolamento Urbanistico Edilizio con la sigla RUE, il Piano Operativo Comunale con la sigla POC, il Piano Regolatore Generale pre-vigente come modificato dalle sue varianti sarà indicato come "PRG 2001".

5. L'approvazione, anche non contestuale, di tutti e tre gli strumenti, PSC, RUE e POC, comporta l'abrogazione e la sostituzione delle previsioni del PRG 2001; fino all'approvazione del primo POC rimangono in vigore le previsioni del PRG 2001.

6. IL PSC e il RUE sono concepiti per un orizzonte temporale di medio periodo e hanno valore a tempo indeterminato; le previsioni di trasformazione del PSC sono attuate attraverso successivi POC che avranno valore per cinque anni.

7. Il PSC non assegna diritti edificatori né a porzioni di territorio né a soggetti pubblici o privati, pertanto ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione di vincoli e condizioni non finalizzati all'esproprio di cui all' art. 6 commi 1 e 2 della L.R. 20/2000. Esso esprime indirizzi e condizioni per le potenziali trasformazioni, indica i limiti massimi per la realizzazione di nuovi insediamenti e ne individua di massima le potenziali localizzazioni.

8. Le indicazioni del PSC relative:

- a) alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative,
- b) agli indici di edificabilità,
- c) alle modalità di intervento,
- d) agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi,

costituiscono riferimento di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazioni del PSC.

Art.1. 2. Principi e contenuti del Piano Strutturale

1. Le presenti Norme del PSC recepiscono e integrano le tutele, le direttive e le prescrizioni previste dal PTCP 2007.

2. Le previsioni di PSC inerenti beni appartenenti al patrimonio dello Stato sono oggetto di accordi con le Amministrazioni dello Stato interessate.

3. I contenuti del PSC sono vincolanti ai fini della redazione del RUE, dei POC e delle loro varianti nei limiti della Legge, ma non in ordine alla completa utilizzazione del dimensionamento del fabbisogno.

4. I contenuti dello strumento urbanistico comunale, articolato in PSC, POC e RUE, non possono derogare a prescrizioni dettate da piani sovra comunali generali o settoriali, da norme statali o regionali, o da atti aventi incidenza territoriale previsti da specifiche normative di settore, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, del POC e del RUE, o sopravvenuti dopo tale data. Tali prescrizioni, in quanto cogenti per la pianificazione urbanistica comunale, prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi previste dallo strumento urbanistico comunale e dagli atti amministrativi attuativi posti in essere dal Comune.

5. Il PSC, il POC e il RUE assumono, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i seguenti obiettivi fondamentali di sostenibilità ambientale:

- il risparmio energetico attraverso la razionalizzazione delle scelte urbanistiche, l'ottimizzazione delle reti tecnologiche, le norme edilizie, etc.;
- l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili attraverso l'incentivazione all'uso del teleriscaldamento, l'utilizzo del solare termico e fotovoltaico, della geotermia a bassa entalpia, a produzione energetica eolica e da biomassa, etc. Il POC e il RUE dettano gli incentivi e le condizioni all'utilizzo delle energie rinnovabili;
- il risparmio idrico mediante norme per l'appropriato utilizzo dell'acqua e per il recupero di pioggia per usi non pregiati e irrigui;
- la sicurezza geotecnica e sismica nel quadro delle dislocazioni urbanistiche delle funzioni e in quello tecnico degli interventi;
- la qualità dell'aria, la permeabilità del suolo, il rispetto dei livelli acustici, lo smaltimento delle acque e dei rifiuti in termini ecologicamente sostenibili mediante riciclo, la bonifica di suoli e di impianti dismessi, l'incentivazione della mobilità sostenibile sia meccanizzata che ciclo-pedonale, la qualità urbanistica e architettonica degli interventi e dell'habitat urbano.

6. Il PSC persegue la rigenerazione e la riqualificazione urbana ed edilizia attraverso il RUE e il POC, i quali possono prevedere in certi casi incentivi finanziari e/o volumetrici, qualora vengano raggiunti i requisiti prestazionali stabiliti dagli stessi strumenti.

Art.1. 3. Continuità degli strumenti attuativi vigenti o in corso di approvazione

1. Fino alla data di entrata in vigore del primo POC, per tutti i piani urbanistici attuativi che risultano presentati per l'autorizzazione o per l'approvazione, se di iniziativa privata, o adottati se di iniziativa pubblica, purchè convenzionati entro 180 giorni dalla data di approvazione delle presenti norme, o in

attesa o in corso di esecuzione o già completati alla data di approvazione del PSC, fermo restando il rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'Art.1. 4 e fatte salve eccezioni motivate dal pubblico interesse, restano in vigore le norme del PRG previgente e i contenuti dei relativi piani attuativi (e loro varianti anche successive all'approvazione del PSC), con riguardo a :

- a) gli indici urbanistici, ecologici ed edilizi e le relative modalità di misurazione, come definite nel PRG 2001;
- b) l'entità e le caratteristiche dimensionali e di localizzazione delle dotazioni territoriali anche in deroga a quanto prescritto nel RUE.

Specifiche disposizioni del POC possono far valere la presente disposizione, limitatamente alla precedente lettera b), anche dopo l'entrata in vigore del POC stesso.

2. Nel caso di convenzioni già stipulate, si applicano quindi le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi convenzionali, nonché le potenzialità edificatorie e le relative modalità di calcolo previste nei PUA; possono essere approvate varianti che non ne incrementino la capacità edificatoria massima, salvo che, eventualmente, per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale o per ospitare superfici oggetto di provvedimenti di delocalizzazione.

3. Le prescrizioni dei piani di recupero approvati restano applicabili anche dopo la scadenza prevista per il Piano di Recupero stesso, fino all'avvenuta approvazione di diverse e specifiche disposizioni del RUE o del POC.

4. E' comunque consentito presentare varianti ai PUA approvati di cui al comma 1 o modifiche a quelli in itinere di cui al comma 3 per adeguarli alle disposizioni del PSC e del RUE.

5. Il PSC conferma le previsioni del PRG 2001 e successive varianti; gli eventuali diritti edificatori potranno essere delocalizzati ed attuati in applicazione di specifiche disposizioni del RUE e del POC. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni prescrittive di tutela di cui al Capo II, il RUE detta disposizioni specifiche per fare salva l'edificabilità di tutte le aree espressamente individuate nel PRG 2001.

6. Per i PUA già approvati e vigenti, qualora il POC, il PSC o il PTCP prevedano disposizioni specifiche in materia di attività commerciali di rilievo sovra comunale, le modifiche ai PUA vigenti, qualora occorrono, o alle convenzioni vigenti per l'adeguamento a tali specifiche disposizioni possono essere approvate anche nelle more dell'approvazione del primo POC e, qualora non già effettuato, subordinatamente al recepimento negli strumenti urbanistici delle specifiche previsioni provinciali.

Art.1. 4. Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data di adozione del PSC, e fino alla definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano le misure di salvaguardia, ossia:

- é sospesa ogni determinazione in merito a permessi di costruire per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano;
- nel caso di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per interventi che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano, viene notificato al presentatore ordine motivato a non effettuare l'intervento;
- ad esclusione di quelli fatti salvi all'Art.1. 3, é sospesa l'approvazione di piani urbanistici attuativi (PUA) che siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.

2. Le disposizioni sulla salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20 del 2000 trovano applicazione dalla data di adozione del presente piano, anche con riferimento alle disposizioni relative alla classificazione acustica di cui il PSC stesso assume il valore e gli effetti.

3. Al presente Piano si applicano le misure di salvaguardia disciplinate dall'art. 12 della L.R. n. 20/2000.

4. Gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguardia sono espressamente ed esclusivamente i seguenti:

- tutte le disposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell'ambiente, dell'identità storico-culturale e della sicurezza del territorio di cui al Capo II delle presenti norme;
- la classificazione ed individuazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile e del territorio rurale di cui al Capo III.

Art.1. 5. Elaborati costitutivi del Piano Strutturale

1. Il Piano Strutturale Comunale é composto dai seguenti elaborati costitutivi che hanno il valore e gli effetti previsti dalla L.R.20/2000:

- Relazione
- Tavole di piano:
 - Aspetti Strutturanti 1
 - Aspetti Strutturanti 2
 - Aspetti Condizionanti – Rispetti
 - Aspetti Condizionanti - Tutele
 - Obiettivi e Strategie per la Città Storica
 - Sistema insediativo storico
- Allegato 1 – Scheda dei Vincoli
- Schede progetto degli Ambiti di trasformazione
- Schede progetto – territorio potenzialmente urbanizzabile
- Norme tecniche strutturali
- Vas – Valsat e Sintesi non tecnica
- Quadro Conoscitivo:
 - Volume A – sistema economico sociale - relazione illustrativa
 - Volume B – sistema naturale e ambientale – relazione illustrativa,
 - Volume B - tavole:
 - Tavola 01 – Inquadramento e stazioni di rilievo (scala 1:15.000)
 - Tavola 02 – Tipi vegetazionali e habitat (scala 1:15.000)
 - Tavola 03 – Qualità ecologica del reticolo idrografico secondario (scala 1:15.000)
 - Tavola 04 – Rete ecologica locale ed elementi di interferenza (scala 1:15.000)
 - Tavola 05 – Unità di paesaggio comunali (scala 1:15.000)
 - Tavola 06 – Uso del suolo agricolo (scala 1:15.000)
 - Tavola 07 – Inquinamento elettromagnetico (scala 1:15.000)
 - Tavola 08 – Aree di valore naturale e ambientale (scala 1:15.000)
 - Tavola 09 – Carta delle pericolosità idrauliche (scala 1:15.000)
 - Tavola 10 – Carta delle criticità idrauliche (scala 1:15.000)
 - Relazione geologica - sismica
 - Tavola G1 – Geologia 1:15.000
 - Tavola G2 – Geomorfologia 1:15.000
 - Tavola G3 – Idrogeologia 1:15.000
 - Tavola G4 – Microzonazione sismica – 1° livello 1:15.000
 - Tavola G5 – Suoli 1:15.000
 - Tavola G6 - Fattibilità delle trasformazioni
 - Volume C – sistema territoriale - relazione illustrativa,
 - Volume C – tavole allegate alla relazione in formato A3:
 - Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 1980 al 1995 1:16.000
 - Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 1995 al 2001 1:16.000
 - Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Crescita urbana dal 2001 al 2005 1:16.000
 - Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 1977 1:16.000
 - Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 1995 1:16.000

- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 2001 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Uso reale del suolo al 2004 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Morfologia urbana 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Tipologie edilizie del centro storico 1:2.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Disciplina particolareggiata del centro storico 1:2.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamento e mobilità 1:20.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamenti e mobilità ciclabile 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Collegamenti e mobilità del trasporto pubblico locale 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – ENEL rete elettrica 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – ENEL – Gas. Tubazione rete media e alta pressione - SNAM 1:16.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche – Rete in fibra ottica 1:10.000
- Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Reti tecnologiche. Rete Consorzio Bonifica di Piacenza
- Volume C – allegati:
 - Censimento degli insediamenti in territorio rurale e degli insediamenti di interesse storico - architettonico e testimoniale esterni alla città storica
- Volume D – sistema della pianificazione
- Volume D – cartografia:
 - Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici

2. Le tavole denominate "Aspetti condizionanti – Tutele", e "Aspetti condizionanti – Rispetti" costituiscono la tavola dei vincoli ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000. La suddetta tavola è corredata dalla Scheda dei Vincoli di cui all'Allegato 1.

3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3-ter della L.R. n. 20/2000, nelle more di approvazione di varianti al presente Piano, la Tavola dei vincoli è aggiornata attraverso deliberazione del Consiglio Comunale, meramente ricognitiva.

Art.1. 6. Valore delle individuazioni grafiche

1. La trasposizione grafica di previsioni e vincoli dalla cartografia di PSC a quella di POC (art. 30 comma 2 lett.a L.R.20/2000 e s.m.i.) e di RUE (art. 29 comma 2 bis L.R.20/2000 e s.m.i.) potrà operare gli scostamenti previsti dalla L.R.20/2000.

2. Nell'attuazione del PSC, in caso di mancata corrispondenza fra contenuto delle norme e degli elaborati grafici prevale la norma, mentre fra elaborati grafici prevale quello in scala con maggior dettaglio.

3. Quando una componente territoriale ricade contemporaneamente entro diversi sistemi, ambiti e zone individuati nelle tavole di PSC, valgono le disposizioni più restrittive delle trasformazioni e utilizzazioni prescritte.

4. Le indicazioni del PSC in ordine alle nuove previsioni insediative costituiscono riferimenti di massima ai sensi del c.3 art.28 della L.R. 20/2000 smi, in quanto la puntuale definizione e specificazione è operata dal POC senza che ciò comporti modificazione del PSC.

Art.1. 7. Varianti al PSC

1. Per l'approvazione delle varianti sostanziali o specifiche al PSC si applicano rispettivamente gli artt. 32 o 32 bis della LR 20/2000 e smi.

2. Non costituiscono varianti le rettifiche che il POC può apportare al PSC, purchè tali rettifiche ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC non siano sostanziali e non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela.

3. In fase attuativa il POC può adeguare le perimetrazioni degli ambiti in cui si articola il territorio comunale a seguito di una più approfondita considerazione delle caratteristiche del territorio e delle condizioni di fattibilità degli interventi, purchè tali rettifiche non incidano in modo significativo sul dimensionamento e sulle caratteristiche territoriali, morfologiche e ambientali, degli interventi previsti.

4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3, il perimetro definito dal POC avrà valore probatorio rispetto alle corrispondenti delimitazioni grafiche effettuate dal PSC.

Art.1. 8. La disciplina del RUE

1. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari, che non determinano trasformazioni sostanziali del territorio, e che pertanto non sono programmati dal POC, avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina in termini prescrittivi e a tempo indeterminato gli interventi edilizi nella città storica, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati e nel territorio rurale. Inoltre sono disciplinati nel RUE gli interventi nell'ambito di PUA già approvati, per i quali, si applicano le disposizioni del relativo PUA.

2. Il RUE inoltre disciplina in via transitoria gli interventi ordinari ammissibili: sugli edifici ricadenti negli ambiti di trasformazione, nei poli funzionali, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive e nei nuovi ambiti residenziali (PUA residui); fino al momento in cui ne venga programmata nel POC la trasformazione.

3. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA salvo i casi previsti dall' Art.3. 6.; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire é condizionato all'approvazione di un progetto planivolumetrico accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

4. Il RUE disciplina le modalità applicative della realizzazione delle dotazioni territoriali, le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi, le modalità di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale d'obbligo, nonché le procedure da seguire prima, durante e dopo i lavori. Il RUE disciplina infine le disposizioni volte alla qualità urbana degli interventi e le prestazioni delle opere edilizie.

5. Le cartografie del RUE, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti di cui alla L.R. 20/2000 e delle altre individuazioni o partizioni interne agli ambiti, possono operare scostamenti non sostanziali dei perimetri di dette individuazioni, considerando tali quelli che non modificano il significato e gli obiettivi assegnati dal PSC a tale ambito o area, ferme restando le condizioni e limitazioni alle trasformazioni contenute nelle schede di ValSAT, previa verifica puntuale sui PUA di cui all'art. 1.2; tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.

Art.1. 9. La disciplina del POC

1. Il POC, come specificato all'art.30 della L.R.20/2000, individua e programma gli interventi di trasformazione, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrutturazione del territorio da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio. Ai sensi dell'art.36/bis della L.R. 20/2000 e s.m.i., Il POC, ovvero sua variante, è l'unico strumento che può apporre vincoli preordinati all'esproprio ed è l'unico strumento a stabilire la puntuale localizzazione dell'opera da realizzare. Trascorsi 5 anni cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, qualora non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

2. Il POC é predisposto in conformità al PSC e non può non può modificarne i contenuti, fatte salve le rettifiche e le specificazioni che il POC può operare ai sensi della L.R. n. 20/2000. Il POC interviene nelle aree inedificate da urbanizzare e in quelle già edificate da riusare e riqualificare, individuando i comparti di attuazione, assegnando a questi delle potenzialità di intervento e stabilendo gli impegni temporali, le condizioni e gli obblighi per la loro attuazione, anche in relazione alle valutazioni e delle condizioni espresse nella ValSAT ai fini della sostenibilità.

3. Le previsioni del POC, se non ne è stata avviata l'attuazione, con la presentazione dei relativi PUA, comprensivi di tutti i documenti come richiesti dal Regolamento Urbanistico Edilizio, in allegato all'istanza di deposito decadono e perdono di efficacia alla scadenza del POC dopo 5 anni dalla sua approvazione; le previsioni di interventi di iniziativa privata che siano decadute per scadenza del POC non saranno riproposte nel POC immediatamente successivo, salvo motivate eccezioni.

4. Il POC definisce catastalmente il perimetro e la dimensione di ciascun comparto di attuazione, anche includendo nello stesso comparto aree non contigue. La delimitazione dei comparti può essere effettuata anche apportando modifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela. Per ogni comparto che individua, il POC stabilisce le linee

dell'assetto urbanistico, i parametri urbanistici e ambientali e, nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE in quanto applicabili, le modalità attuative degli interventi programmati.

5. Il POC contiene inoltre il Piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici da realizzare in un periodo di 5 anni, sia con finanziamenti pubblici che con finanziamento a carico di soggetti privati in relazione ad interventi previsti nel POC stesso ai sensi dei successivi Art.4. 1, Art.7. 3; Art.7. 4. Inoltre, il POC opera in coerenza con quanto stabilito dal Bilancio pluriennale e dal Programma triennale delle opere pubbliche comunali.

6. Le cartografie del POC, trasponendo a scala di maggiore dettaglio l'individuazione degli ambiti di cui alla L.R. 20/2000 e delle altre individuazioni o partizioni interne agli ambiti, possono operare scostamenti non sostanziali dei perimetri di dette individuazioni, considerando tali quelli che non modificano il significato e gli obiettivi assegnati dal PSC a tale ambito, ferme restando le condizioni e limitazioni alle trasformazioni contenute nelle schede di ValSAT, previa verifica puntuale sui PUA di cui Art.1. 4; tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.

Art.1. 10. Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni (ValSAT)

1. Il Piano Strutturale Comunale, sulla base della conoscenza dello stato dell'ambiente illustrata nel Quadro Conoscitivo, definisce nella ValSAT:

- gli obiettivi di sostenibilità ambientale delle trasformazioni;
- le schede che evidenziano le condizioni e le criticità di ciascun ambito territoriale potenzialmente interessabile da trasformazioni significative, e le eventuali azioni o mitigazioni atte ad evitare, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi connessi agli interventi previsti dal Piano;
- le azioni necessarie per il monitoraggio nel tempo dell'attuazione del Piano dell'evoluzione delle condizioni di sostenibilità.

2. La valutazione costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici e si richiama a tal proposito l'art.98 del PTCP vigente.

3. Gli elaborati che compongono la ValSAT costituiscono il "Rapporto ambientale", di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 4/2008, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica.

4. Relativamente ai propri contenuti operativi, il RUE, attraverso la ValSAT, definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta non programmata attraverso il POC. Il RUE inoltre stabilisce per tutti i tipi di intervento, ivi compresi quelli soggetti a pianificazione operativa ed attuativa, gli elaborati tecnici da predisporre a cura del proponente e i requisiti edilizi ed ambientali delle opere e delle trasformazioni previste.

5. Il POC contiene un elaborato (Rapporto Ambientale/documento di ValSAT e Sintesi non Tecnica) costituente parte integrante del Piano, dedicato alla Valutazione degli effetti ambientali e territoriali indotti dall'attuazione delle scelte di Piano, ivi comprese le opere pubbliche e le infrastrutture, nel quale sono individuate le eventuali condizioni, mitigazioni e compensazioni necessarie al fine di eliminare o minimizzare gli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni del POC, oggetto di strumenti urbanistici attuativi o progetti.

6. Le valutazioni di sostenibilità contenute nell'elaborato di ValSAT del PSC, comprendenti una prima individuazione delle criticità da affrontare in fase di pianificazione operativa ed attuativa, costituiscono un riferimento necessario per l'Amministrazione Comunale ai fini dell'elaborazione del POC, e per i soggetti attuatori ai fini dell'elaborazione dei Piani Attuativi.

Art.1. 11. Contenuti, consultazione ed aggiornamento del Quadro Conoscitivo

1. Il Quadro Conoscitivo, che è un elaborato costitutivo del Piano Strutturale, si avvale degli studi raccolti e sviluppati in sede di formazione del piano stesso e dei contributi conoscitivi acquisiti in sede di Conferenza di Pianificazione.

2. Per le modifiche al Quadro Conoscitivo si applicano le norme procedurali degli artt. 32 e 32bis della L.R.20/2000.

3. L'Amministrazione Comunale garantisce promuove la diffusione e l'accesso alle informazioni concernenti le caratteristiche e lo stato del proprio territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano attraverso le forme di pubblicazione e divulgazione previste dalla normativa vigente delle conoscenze sulle caratteristiche e sullo stato del proprio territorio.

CAPO 2. INDIRIZZI GENERALI DEL PSC

Art.2. 1. Classificazione del territorio comunale

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 2, lettera e, della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio comunale in tre macro-ambiti: territorio urbanizzato, territorio potenzialmente urbanizzabile e territorio rurale.

2. Il PSC, all'interno del territorio urbanizzato, così come definito all'art-A-5 comma 6 della L.R.20/2000, nella "Tavola Aspetti Strutturanti - 1", identifica:

- la città storica,
- gli ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali e prevalentemente produttivi,
- gli ambiti di trasformazione di cui all'art.A.11 della L.R.20/2000 e sm.i. e gli ambiti per i nuovi insediamenti solo in termine di sostituzione di rilevanti parti del territorio di cui all'art.A.12 della L.R.20/2000 e sm.i.

3. Nel territorio urbanizzato il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela del patrimonio edilizio di valore storico, culturale e testimoniale con particolare riguardo agli insediamenti ricadenti nei centri storici;
- b) il mantenimento, la qualificazione e l'incremento della rete dei servizi oltre ad un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e attività economiche e sociali compatibili negli ambiti urbani consolidati;
- c) la riqualificazione funzionale finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano degli ambiti da riqualificare;
- d) la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale e interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici negli ambiti specializzati per attività produttive.

4. Il RUE, nel disciplinare gli interventi nel territorio urbanizzato, dovrà, attenersi a dare continuità alle previsioni di zonizzazione del P.R.G. 2001, confermando, per le zone ad intervento edilizio diretto, la capacità edificatoria (gli indici di fabbricabilità fondiaria) in esso stabiliti, e, per le zone ad intervento urbanistico preventivo, una volta esaurita la validità del piano urbanistico attuativo, assoggettare le relative aree anch'esse ad intervento edilizio diretto, assegnando un indice di fabbricabilità fondiaria pari a quello stabilito dal piano attuativo stesso.

5. Per territorio potenzialmente urbanizzabile si intendono le parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del territorio urbano, o sostituzioni di parte di esso. Sono costituiti da PUA di cui all' Art.4. 6 e il PSC stabilisce, attraverso le specifiche Schede Progetto, una disciplina generale che verrà definita e disciplinata dal POC per gli insediamenti. In tali Ambiti il PSC prescrive l'applicazione della perequazione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000.

6. Il territorio rurale è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato e non urbanizzabile, caratterizzato dalla necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte alla salvaguardia di valori naturali, ambientali e paesaggistici con

politiche volte a garantire lo sviluppo delle attività agricole. Gli obiettivi del PSC per il territorio rurale sono specificati nei succ.artt e in particolare Art.2. 8.

Art.2. 2. Perequazione urbanistica e diritti edificatori

1. Il PSC, in applicazione dell'art. 7 della L.R. 20/2000, attua la perequazione urbanistica, ossia l'equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali.

2. L'applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma riguarda le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni dello stato urbanistico; può riguardare inoltre le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani consolidati o alla città storica, che si intenda acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi; può riguardare infine immobili che si intenda demolire.

3. Per 'diritto edificatorio' ai fini della perequazione urbanistica si intende la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di determinati immobili (aree o edifici) nel caso in cui tali immobili siano da trasformare o demolire o siano ceduti al Comune; il diritto edificatorio si conforma quindi solo nel momento in cui il POC definisca i termini e le modalità di una determinata operazione di trasformazione urbanistica che coinvolga detti immobili ed è attuabile esclusivamente nei termini, nei modi e nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento del diritto edificatorio dall'area alla cui proprietà viene riconosciuto ad altra area nella quale è ammessa la sua trasformazione in effettiva edificazione.

4. Il POC assegna il diritto edificatorio ai proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbana o che si intenda acquisire al patrimonio pubblico in misura proporzionale all'entità delle aree detenute. L'entità del diritto edificatorio è stabilita per ciascun tipo di ambito di trasformazione in relazione alle differenti condizioni di fatto e di diritto, ed è quantificata in termini di mq di SC per ogni mq di ST (superficie dell'area interessata).

5. Possono essere previsti trasferimenti di capacità edificatoria comunale al privato per incentivare interventi di riqualificazione edilizia e urbana e di edilizia sociale residenziale (ERS) o altri interventi e opere di interesse pubblico. Rimane ferma la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli confermati o istituiti dal POC.

6. Alla scadenza dei limiti temporali del POC (previsti dalla L.R. 20/2000 e s.m.i.), relativi alla conformazione dei diritti edificatori e dei vincoli preordinati all'esproprio, e qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma 1 art.30 della L.R.20/2000 come specificate con Circolare regionale PG/2010/2399 del 1° febbraio 2010 decade ogni pattuizione di cessione di capacità edificatoria comunale in scambio di aree (non recepita in un PUA convenzionato)

7. Il POC può inoltre assegnare un diritto edificatorio ai proprietari di edifici da cedere al Comune o demolire, in misura proporzionale alla SC legittimamente in essere degli immobili stessi. Qualora il diritto edificatorio originato da immobili a

destinazione produttiva o terziaria da cedere o demolire venga utilizzato per destinazioni d'uso residenziali, esso è ridotto del 30%.

8. I diritti edificatori non esauriscono da soli l'entità di edificazione programmata per lo sviluppo urbano residenziale e produttivo. Ad essi si associa e si somma la quota di edificabilità riservata all'Amministrazione Comunale per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, da localizzarsi negli ambiti da riqualificare, in aggiunta al diritto edificatorio riconosciuto alle proprietà dei suoli.

9. L'onere costituito dalle diverse forme di concorso dei privati alla realizzazione delle dotazioni territoriali, ivi compresa la cessione di aree per la realizzazione di ERS, rappresenta la contropartita per l'attribuzione del Diritto Edificatorio.

Art.2. 3. Indirizzi riguardo al dimensionamento dello sviluppo urbano residenziale

1. Il PSC persegue l'obiettivo della tendenziale riduzione del consumo di suolo.

2. Sulla base delle analisi relative al patrimonio edilizio abitativo esistente, il PSC assume come parametri di riferimento per le verifiche della capacità insediativa e delle dotazioni territoriali, le seguenti relazioni, ricavate dall'analisi di fatto risultante dal Quadro conoscitivo:

un abitante convenzionale = 1,8 stanze = 2,6 vani catastali = 55 mq. = 180 mc.

una stanza convenzionale = 1,44 vani catastali = 30 mq = 100 mc. = 0,55 abitanti

un alloggio convenzionale = 120 mq.

3. Sulla base delle valutazioni delle dinamiche demografiche e sociali e del fabbisogno abitativo illustrate nel Quadro Conoscitivo, il PSC assume l'indirizzo di un dimensionamento programmato dello sviluppo urbano per la funzione residenziale pari a circa **5.000 nuovi alloggi** come limite massimo entro un orizzonte temporale di 15-20 anni.

4. Rientrano nel dimensionamento di cui al punto 3:

- gli interventi diretti di nuova edificazione nei lotti liberi compresi negli ambiti urbani consolidati.
- le potenzialità insediative che potranno attuarsi;
- tutte le altre potenzialità insediative che saranno programmate con i POC anche negli ambiti urbani consolidati, ivi comprese quelle derivanti da operazioni di delocalizzazione disciplinate dal POC stesso;

5. L'attuazione anche parziale di tale quantità di edificazione, sarà oggetto di monitoraggio e di verifica in sede di pianificazione operativa. Non rientrano nel dimensionamento di cui al punto 3 le quote di edificazione per attività terziarie e di servizio complementari agli insediamenti residenziali che saranno programmate con il POC negli ambiti da riqualificare.

6. Al fine di rendere effettivamente realizzabile l'obiettivo di cui al comma 1, il POC, tenendo anche conto delle dinamiche di mercato, dovrà programmare la graduale

attuazione dello sviluppo residenziale perseguendo l'obiettivo di ridurre la dimensione dei nuovi alloggi; a tal fine i possibili incentivi, indirizzati alla realizzazione di alloggi di medio - piccole dimensioni dovranno essere definiti dal POC.

7. L'attuazione della nuova capacità insediativa (nel territorio urbanizzato, urbanizzabile o rurale) dovrà essere subordinata alla verifica della capacità residua dell'esistente impianto di depurazione ed alla eventuale realizzazione delle necessarie opere finalizzate allo smaltimento dei reflui provenienti dai suddetti interventi di trasformazione.

Art.2. 4. Edilizia Residenziale Sociale

1. Per Edilizia Residenziale Sociale (ERS), definita quale dotazione territoriale dalla LR 20/2000 e smi, s'intende l'insieme di capacità edificatorie atte a soddisfare i fabbisogni abitativi delle classi sociali più deboli.

2. Lo sviluppo residenziale programmato di cui al punto 3 dell'articolo precedente si attua in parte attraverso l'attribuzione di diritti edificatori perequativi, riconosciuti alle proprietà dei suoli oggetto di trasformazione urbana ai sensi del precedente Art.2. 2 e destinabili alla realizzazione di alloggi per il libero mercato, e in parte attraverso l'utilizzo di quote di edificabilità aggiuntiva che il PSC pone nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per pubblica finalità, con particolare riferimento alla realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), e che potranno essere utilizzati in particolare nelle aree edificabili di cui l'Amministrazione Comunale potrà disporre gratuitamente negli ambiti da riqualificare, in applicazione dell'art. 1 commi 258 e 259 della L. 244/2007. o attraverso interventi specifici di ERS all'interno delle azioni di incentivazione dell'uso e dell'abitare nella città storica.

3. Al fine di assicurare un'offerta abitativa differenziata e di determinare le condizioni per una politica attiva dell'Amministrazione Comunale in materia di accesso alla casa per le fasce sociali più deboli, il PSC assume l'obiettivo che il 25% del dimensionamento programmato di nuovi alloggi di cui Art.2. 2, comma 3, sia costituita da ERS.

4. La disposizione di alloggi ERS può anche avvenire attraverso la perequazione, prevedendo, cioè, l'utilizzo di alloggi esistenti con lo scopo di utilizzare il patrimonio edilizio inutilizzato e di disporre immediatamente di alloggi a costi inferiori rispetto al nuovo.

5. Il POC, tenendo conto di valutazioni aggiornate sulle caratteristiche della domanda e del confronto con le parti sociali, stabilisce l'obiettivo quinquennale da raggiungere in materia di ERS e le tipologie specifiche di alloggi sociali da realizzare, distinguendo tra ERP (edilizia residenziale pubblica), ERC (edilizia residenziale per la vendita convenzionata) ed edilizia per l'affitto privilegiando la realizzazione di alloggi, di proprietà pubblica o privata, preferibilmente di dimensioni non superiori ai 70/80 mq, con vincolo a medio termine di essere affittati a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso concordate con l'Amministrazione Comunale, ed eventuali altre forme quali ad esempio la locazione temporanea con patto di futura vendita, o l'edilizia convenzionata per la vendita.

6. Il POC, nel definire gli obiettivi di ERS per ogni comparto di cui programma l'attuazione, dispone che le quote di ERS siano pienamente integrate in tessuti urbani

omogenei insieme con le residenze a libero mercato, e che in ogni comparto, di norma e salvo eccezioni, l'ERS non rappresenti più del 40% delle residenze complessive.

7. Per i nuovi insediamenti produttivi e per gli interventi di trasformazione urbana il contributo per la realizzazione di alloggi ERS è definito in sede di POC e può consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente pubblico (ERP) e altri interventi ascrivibili alle politiche dell'ERP.

8. La pianificazione nel POC di trasformazioni che devono garantire l'obiettivo della dotazione di alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale, è subordinata all'elaborazione di ulteriori analisi, rispetto a quelle contenute nel QC, Vol. A), allo scopo di definire la domanda di ERS e le modalità per il suo soddisfacimento sulla base di dati aggiornati.

Art.2. 5. Indirizzi per il dimensionamento degli ambiti specializzati per le attività produttive

1. Il PSC definisce gli ambiti di localizzazione e individua nel territorio comunale di Piacenza:

- a) gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra-comunale "consolidato", di cui promuovere la riqualificazione con l'obiettivo di un progressivo raggiungimento dei requisiti di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata;
- b) l'ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra-comunale "di sviluppo", di cui promuovere l'attuazione secondo i requisiti di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata. Il progetto dell'insediamento dovrà essere costruito sulla base dei contenuti degli specifici elaborati "Analisi ambientale" e "Programma ambientale" approvati.

2. Per il nuovo ambito di Roncaglia-Borghetto-LeMose, il PSC assume nella "Tavola Aspetti Strutturanti - 1" un'individuazione di massima il cui attuazione e sviluppo verrà definita sulla base dell'apposito Accordo territoriale con la Provincia, ai sensi del PTCP e ai sensi dell' Art.4. 8 delle presenti norme

3. Oltre che negli ambiti specializzati di cui sopra, una quota di nuove superfici per attività terziarie, commerciali e di servizio potrà essere realizzata:

- all'interno dei poli funzionali sulla base di specifici Accordi territoriali con la Provincia,
- in forma distribuita nel tessuto residenziale degli ambiti da riqualificare secondo percentuali massime di destinazioni d'uso non residenziali che saranno definite in sede di POC entro i limiti stabiliti dalle norme del PTCP per quanto attiene agli insediamenti commerciali di competenza comunale.

Art.2. 6. Unità di paesaggio e qualità del paesaggio e del territorio.

1. I paesaggi del territorio comunale sono definiti mediante Unità di paesaggio. Le Unità di paesaggio locale costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione. Le caratteristiche di ciascuna Unità sono descritte nel capitolo B_6 "PAESAGGIO" del volume B del Quadro conoscitivo. Nell'allegato vengono individuati la localizzazione, gli aspetti vegetazionali e faunistici, gli elementi di vulnerabilità, e gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione paesaggistica.

2. Nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, può altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, obiettivi di qualità paesaggistica volti a promuovere politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi, così come richiesto dal D.Lgs. n. 42/2004 e dall'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali Emilia-Romagna siglato il 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 31/2002.

3. Il PSC assume il paesaggio quale elemento fondante nella definizione di strategie per governare le trasformazioni territoriali in atto, al fine di costruire luoghi di vita caratterizzati da qualità funzionale, sociale, ecologica e simbolica.

4. Le Unità di paesaggio, costituiscono l'unità base di riferimento per definire gli obiettivi di qualità paesaggistica (ovvero le politiche di salvaguardia, riqualificazione e gestione e gli indirizzi generali per le future trasformazioni territoriali), così come meglio specificato nel capitolo B_6 "PAESAGGIO" del volume B del Quadro conoscitivo. Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono finalizzati a valorizzare e gestire le qualità specifiche di ogni paesaggio orientandone in coerenza l'evoluzione e la sostenibilità qualitativa delle trasformazioni.

5. Il PSC assume le Unità di Paesaggio come quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione del POC, dei PUA, del RUE e di ogni strumento regolamentare, al fine di salvaguardare e potenziare il sistema di elementi che costituiscono il paesaggio, a partire dalle eccellenze e dalle opportunità rilevate. Le indicazioni contenute in tale elaborato in rapporto alle Unità hanno un valore di indirizzo e riferimento generale per gli interventi pubblici e privati da attuare in sede di POC.

6. Il POC costituisce la sede per l'elaborazione e l'integrazione di progetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti di salvaguardia, valorizzazione o progettazione del paesaggio. La selezione delle trasformazioni da porre in attuazione con il POC valuterà anche il contributo delle suddette trasformazioni alla valorizzazione del paesaggio urbano e periurbano e alla formazione di nuove aree boscate periurbane.

7. Gli Studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di impatto ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.

Art.2. 7. Consolidamento e sviluppo della rete ecologica

1. La rete ecologica locale rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali;
- b) concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell'infrastrutturazione, della distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere, facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica stessa;
- c) contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dai canali e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica.

2. Coerentemente con le indicazioni del PTCP, e delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale", il PSC, nella "Tavola - aspetti strutturanti 2" configura, in termini spaziali ideogrammatici, la rete ecologica locale come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e conseguentemente per mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione.

3. Il RUE e il POC, oltre che gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale di settore, assumono gli obiettivi e le finalità indicate nei commi successivi e concorrono, per quanto di loro competenza, alla realizzazione della rete ecologica locale. Il RUE definisce puntualmente gli usi ammessi e le trasformazioni consentite all'interno dei diversi elementi della rete ecologica locale, e assume gli indici definiti nei commi successivi per gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente sia in contesto rurale che urbano.

4. Il POC concorre all'attuazione della rete ecologica locale, specificando che l'attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica locale del sistema di pianura, quale forma di compensazione ambientale, ai sensi dell'art.65 delle NTA del PTCP; gli elementi funzionali attuati costituiscono dotazioni ecologiche dell'insediamento, ai sensi dell'art.A-25 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.. Il POC definisce inoltre puntualmente gli interventi compensativi dovuti per le trasformazioni previste nel rispetto dei parametri e criteri indicati nei commi seguenti. Gli elementi della rete ecologica locale sono le aree destinarie preferenziali di contributi, interventi di compensazione e mitigazione.

5. La pianificazione delle attività estrattive comunali concorre all'attuazione della rete ecologica locale; sono in ogni caso fatte salve le previsioni del PIAE e del PAE, anche qualora interessino elementi della Rete ecologica locale. A tal fine il PAE:

- a) può prevedere ambiti in corrispondenza degli elementi della rete ecologica locale orientando i ripristini al recupero naturalistico, in coerenza con le finalità della rete stessa;

- b) nel caso di attività estrattive esterne, ma interferenti con gli elementi funzionali della rete ecologica locale, attraverso gli interventi di rinaturazione si dovrà comunque concorrere alla realizzazione-potenziamento della rete,
- c) il PAE può consentire che il recupero possa essere spostato in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva al fine di potenziare la rete ecologica così come indicato all'art.42 comma 3 del PIAE vigente.

6. La rete ecologica locale del Comune di Piacenza è organizzata in elementi di rilevanza sovralocale e in elementi di rilevanza locale:

- a) elementi di rilevanza sovralocale: sono gli elementi principali della rete ecologica locale individuati secondo le Linee guida provinciali:
 - nodi prioritari;
 - nodi secondari;
 - corridoi fluviali primari;
 - corridoi d'acqua di terzo livello;
 - varchi insediativi a rischio;
 - stepping stone (biotopi umidi, bacini artificiali di raccolta acque, formazioni vegetate non lineari);
 - elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari esistenti e di progetto);
 - nella "Tavola – Aspetti strutturanti 2" sono, inoltre, rappresentati gli areali (direttrici da istituire in ambito pianiziale / ambiti destrutturati, direttrici critiche e ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura), individuati dallo Schema Direttore della rete ecologica del PTCP e opportunamente verificati e adeguati a livello comunale e definiti al fine di attivare eventuali misure compensative per la realizzazione degli elementi della Rete ecologica individuati al loro interno;
- b) elementi di rilevanza locale: sono ulteriori elementi della rete ecologica locale anche indicati dallo Schema Direttore della rete ecologica del PTCP, esistenti o di progetto, che svolgono un ruolo ecologico solo locale o di collegamento secondario tra elementi di rilevanza sovralocale e sono direttamente connessi ad alcuni aspetti specifici del territorio comunale:
 - vasche di laminazione;
 - fascia ripariale lungo i corridoi d'acqua di terzo livello di particolare valenza, dove intervenire prioritariamente per il potenziamento della fascia tampone;
 - in ambito periurbano sono inoltre individuati: fasce di ambientazione delle infrastrutture, kyoto forest;
 - in ambito urbano sono inoltre individuati: direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica extraurbana, verde urbano (pubblico, privato e attrezzato) e orti urbani;
 - poli estrattivi (PIAE), il cui ruolo ecologico sarà assunto al termine della coltivazione dei volumi afferenti la massima potenzialità estrattiva prevista dal PIAE.

7. Fatte salve eventuali specificazioni di maggiore dettaglio riportate nei paragrafi successivi, negli elementi della rete ecologica locale sono di norma ammessi gli interventi di trasformazione individuati dal PSC e interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, eventualmente previa definizione di misure compensative come specificate nelle norme relative ai singoli elementi della Rete ecologica locale. Sono, inoltre, ammessi interventi volti all'educazione, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, nonché interventi a sostegno delle attività agricole, oltre a tutte le funzioni e le azioni che concorrono al

miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat ed alla promozione della fruizione per attività ricreative compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità; gli interventi ammessi dovranno comunque prediligere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

8. I Nodi prioritari sono ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della rete ecologica locale e rappresentano i bacini strategici di biodiversità della Rete alla cui connessione tende il sistema di corridoi a diversi livelli; sono coincidenti con il SIC-ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e con il SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia". Nei nodi prioritari:

- a) la pianificazione comunale, conformandosi alle indicazioni dei Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000, persegue gli obiettivi della conservazione degli elementi di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della salvaguardia delle specie animali e vegetali e degli habitat presenti, del contenimento dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate o comunque di minore valenza ecologica;
- b) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi; sono, inoltre, vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell'esistente se non previsti dal PSC e se non funzionali all'attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli; sono di contro ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, previo esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) sono in ogni caso vietate le attività che arrecano danno agli habitat di interesse prioritario, oltre alle attività che arrecano danno agli habitat di interesse comunitario se non di interesse pubblico e adeguatamente compensate con la creazione di nuove porzioni dell'habitat danneggiato per una superficie almeno pari ad 1,5 volte la superficie danneggiata e sottoposte a valutazione di incidenza per la verifica della loro ammissibilità; sono, inoltre, vietate le attività specificate nella DGR n.1419/2013 e nelle Misure Specifiche di Conservazione approvate dall'Ente gestore, comunque, qualsiasi intervento, dovrà essere preventivamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- d) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque previo esito favorevole della procedura di Valutazione di Incidenza;
- e) sono incentivati, tramite modalità da definire in sede di RUE, interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si collocano; sono, inoltre, incentivate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici.

9. I nodi secondari completano gli ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della rete ecologica locale; è coincidente con la porzione del Parco regionale fluviale del Trebbia esterno ai siti della Rete Natura 2000. Nei nodi secondari valgono le norme previste per i nodi prioritari, fatto comunque salvo il rispetto di quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco o delle norme di salvaguardia.

10. I Corridoi fluviali primari sono direttrici costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque e sono i corridoi strategici per la connessione tra i principali bacini di biodiversità; interessano le zone di pertinenza fluviale del F. Trebbia esternamente ai nodi ecologici e del T. Nure. Nei corridoi fluviali primari:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico migliorando la qualità dell'habitat acquatico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate al fine di garantire la continuità strutturale e funzionale del corridoio, di recuperare i biotopi potenziali ed incrementare la biodiversità, di favorire l'ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale;
- b) gli obiettivi di cui alla precedente lettera a del presente comma sono perseguiti attraverso il potenziamento della valenza ecologica degli elementi con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l'applicazione di buone pratiche agronomiche;
- c) sono vietati interventi di nuova costruzione o di ampliamento dell'esistente se non previsti dal PSC e se non funzionali all'attività agricola o per la realizzazione di abitazioni per i conduttori dei fondi agricoli e comunque realizzati da imprenditori agricoli; sono, di contro, ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- d) sono incentivati, tramite modalità da definire in sede di RUE, interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive in zone ad elevata naturalità, con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si collocano; sono, inoltre, incentivate le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici;
- e) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno in ogni caso garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo;
- f) le eventuali nuove attività estrattive dovranno essere accompagnate da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione che dovranno comunque garantire la continuità ecologica del corridoio e minimizzarne il disturbo.

11. I Corridoi d'acqua di terzo livello sono rappresentati dagli elementi che costituiscono il reticolo idrografico, ad eccezione dei corsi d'acqua principali. Nei corridoi d'acqua di terzo livello:

- a) la pianificazione comunale persegue il mantenimento della efficienza funzionale di connessione, sia del corso d'acqua, sia degli ambienti vegetati di sponda, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" e disciplinati dal RUE;
- b) fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua;
- c) fatte salve prioritarie esigenze igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, è vietata l'alterazione dei tracciati esistenti, evitando modifiche planimetriche mentre sono da preferirsi ampliamenti della sezione dei corsi d'acqua per favorirne una maggiore naturalità;
- d) è perseguita la conservazione e la riqualificazione degli ambienti ripariali;
- e) la realizzazione di nuovi insediamenti e opere che possano interferire con la continuità del corridoio deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di

naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per un'ampiezza idonea a garantirne la continuità;

- f) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d'acqua dovranno prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire il mantenimento della permeabilità ecologica;
- g) dovranno essere minimizzate le opere in alveo trasversali, che causino l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico.

12. I Varchi insediativi a rischio sono le porzioni residuali di territorio non edificato, che determinano fenomeni di frammentazione ecologica a causa dell'estensione dell'edificato. In corrispondenza dei varchi insediativi a rischio:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia della discontinuità dell'edificato e del potenziamento degli elementi di diversità ambientale e di connessione ecologica;
- b) è vietato qualsiasi intervento di nuova edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente lungo i fronti edificati o trasformati in affaccio sul varco (come graficamente riportato nella "Tavola – Aspetti strutturanti 2") e nelle aree non edificate interne al varco che ne determinerebbe l'occlusione, anche parziale;
- c) è ammesso qualsiasi intervento di potenziamento delle caratteristiche vegetazionali di tali ambiti coerentemente con il contesto in cui si inseriscono;
- d) è incentivata la delocalizzazione e demolizione degli edifici esistenti all'interno del varco secondo le specifiche già riportate al successivo comma 14, lettera e.

13. Le Stepping stones rappresentano gli elementi della Rete ecologica locale che contribuiscono a garantire una connettività diffusa; nel territorio comunale esse sono rappresentate dai Biotopi umidi, dai Bacini artificiali di raccolta acque e dalle Formazioni vegetate non lineari di pianura. Nelle stepping stones:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del potenziamento degli elementi presenti e della ricostruzione delle connessioni tra essi in modo da garantire una loro continuità spaziale;
- b) con riferimento al biotopo umido, saranno perseguiti gli obiettivi e ammesse le azioni previste dal Piano di Gestione del sito della Rete Natura 2000 entro cui l'elemento è compreso;
- c) con riferimento ai bacini artificiali di raccolta acque si perseguono azioni di tutela e salvaguardia degli elementi presenti e delle formazioni vegetazionali esistenti; si perseguono, inoltre, forme di incentivazione di interventi volti alla riqualificazione dei bacini stessi, sia in termini morfologici e batimetrici, sia in termini vegetazionali in modo da garantirne una piena funzionalità ecologica, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale";
- d) con riferimento alle formazioni vegetate non lineari di pianura si perseguono azioni di tutela e salvaguardia degli elementi presenti, anche attraverso zone di rispetto dalle attività antropiche maggiormente invasive o dalle attività agricole intensive; si perseguono, inoltre, forme di incentivazione di interventi volti al loro potenziamento e alla loro estensione, oltre ad interventi di contenimento o sostituzione di eventuali specie alloctone, attraverso interventi coerenti con le indicazioni fornite dall'Appendice 2 delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale".

14. Gli Elementi per la connettività diffusa rappresentano gli elementi della Rete ecologica locale che contribuiscono a garantire una connettività diffusa e capillare; esse sono rappresentate da Formazioni vegetate lineari esistenti e di progetto. Negli elementi per la connettività diffusa:

- a) la pianificazione comunale persegue la tutela e salvaguardia degli elementi lineari esistenti;
- b) qualsiasi intervento che determini l'eliminazione di elementi lineari esistenti, o parti di essi, ove ammissibile ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA del PTCP, deve essere compensato con la messa a dimora di nuovi filari o siepi della stessa dimensione e con caratteristiche vegetazionali analoghe a quelle dell'elemento danneggiato, comunque impiegando, in ambito extraurbano, specie autoctone.
- c) la pianificazione comunale persegue la realizzazione delle formazioni vegetate lineari di progetto, di connessione degli elementi lineari esistenti, prioritariamente all'interno delle direttrici individuate nello Schema Direttore della rete ecologica provinciale (direttrici critiche, direttrici da istituire in ambito pianiziale e ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura); tali interventi, da realizzare preferenzialmente in corrispondenza degli elementi individuati nella Tavola Aspetti strutturanti 2, ma ugualmente realizzabili anche in aree limitrofe, potranno essere attuati anche quali misure di compensazione degli interventi di trasformazione previsti dal POC o eventualmente dal RUE, impiegando specie autoctone e comunque coerentemente con quanto riportato nelle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" del PTCP vigente.

15. Le Direttrici da istituire in ambito pianiziale sono zone elementi con funzione di connessione fra i nodi ed i corridoi ecologici e gli Ambiti destrutturati sono zone periurbane dove gli elementi naturali e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche. Considerando la particolare localizzazione di tali elementi nel territorio comunale essi risultano coincidenti e costituiscono il margine meridionale della città di Piacenza. Nelle direttrici da istituire in ambito pianiziale/ambiti destrutturati:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del potenziamento degli elementi di maggiore naturalità al fine di creare una fascia continua, della mitigazione degli impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento e compensazione, almeno parziale, degli inquinanti, di fornire un elemento di connessione tra la rete ecologica extraurbana e quella urbana;
- b) sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato; sono, di contro, ammissibili interventi di nuova trasformazione o di ampliamento dell'esistente in discontinuità con il territorio urbanizzato solo se a servizio dell'attività agricola o per l'abitazione del conduttore del fondo agricolo e comunque se realizzate da imprenditore agricolo; è vietata la realizzazione di allevamenti intensivi; sono in ogni caso ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- c) gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente, di cui alla precedente lettera b del presente comma, devono essere accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco pianiziale") di estensione almeno pari a 1 volta la superficie territoriale dell'area oggetto di trasformazione, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate

impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 35 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di trasformazione; tali quantità possono essere ridotte del 10% qualora interessino Formazioni vegetate lineari di progetto di cui al comma 13 oppure zone classificate anche come Fasce di ambientazione delle infrastrutture di cui comma 19 oppure in corrispondenza delle Fasce ripariali lungo i corridoi d'acqua di terzo livello di particolare valenza di cui al comma 18;

- d) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione attraverso la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari a 1 volta la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 35 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di intervento.

16. Le Direttrici critiche sono fasce di ricostruzione e connessione ecologica in ambiti dove sono localizzati i maggiori insediamenti, che comportano la presenza sul territorio di barriere o di matrici ambientali povere e destrutturate. Nelle direttrici critiche:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia della delimitazione fra ambiente urbano e spazi naturali residui, del potenziamento degli elementi di maggiore naturalità, della riqualificazione delle zone maggiormente degradate, della continuità degli elementi della rete ecologica locale limitrofi;
- b) sono ammessi tutti gli interventi sull'edificato esistente (compresa la demolizione con ricostruzione), interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato; sono, di contro, ammissibili interventi di nuova trasformazione o di ampliamento dell'esistente in discontinuità con il territorio urbanizzato solo se a servizio dell'attività agricola o per l'abitazione del conduttore del fondo agricolo e comunque se realizzate da imprenditore agricolo;
- c) gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente, di cui alla precedente lettera b del presente comma, devono essere localizzati solo in aree intercluse tra l'edificato esistente o sul lato opposto del centro abitato rispetto all'elemento ecologico da tutelare (T. Nure), a condizione che siano accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari a 1,2 volte la superficie territoriale dell'area oggetto di trasformazione, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 40 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di trasformazione in continuità o in prossimità con il Corridoio fluviale primario del T. Nure;
- d) gli interventi infrastrutturali, che devono comunque essere minimizzati, sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione attraverso la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari a 1,2 volte la superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di

almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 40 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di intervento; tali quantità possono essere ridotte del 10% qualora interessino Formazioni vegetate lineari di progetto di cui al comma 13;

e) sono incentivati interventi di delocalizzazione di aree edificate non completamente incluse nel tessuto edificato con demolizione e rinaturalizzazione dell'area attraverso la possibilità di trasferire parte della superficie lorda utile esistente (premio urbanistico) con destinazione finale residenziale in continuità con qualsiasi territorio urbanizzato esterno alle direttrici critiche (fatti salvi eventuali altri vincoli che lo escludano) o all'interno di ambiti di trasformazione, (comunque esternamente all'azienda agricola se non in continuità con il territorio urbanizzato esterno alle direttrici critiche), secondo le seguenti condizioni:

I. gli edifici esistenti devono essere stati legittimati in base a regolari titoli abilitativi e devono risultare costruiti alla data di adozione del PSC-RUE;

II. gli edifici esistenti devono essere integralmente demoliti senza ricostruzioni in loco;

III. obbligo di stipula di una convenzione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, mediante la quale:

- si sancisca l'inedificabilità dell'area nella quale è collocato l'edificio incongruo oggetto di misure compensative;

- si diano le seguenti garanzie: integrale demolizione degli edifici incongrui prima dell'intervento di nuova edificazione, rimozione del materiale degli edifici demoliti e suo avvio al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, ripristino ambientale e recupero del piano campagna con terreno vegetale, presentazione da parte di tecnico abilitato di un rilievo dettagliato dello stato di fatto e di una perizia che attesti l'esatta consistenza in termini di superficie coperta;

IV. il premio urbanistico è così stabilito:

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 100 m² e 500 m², è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 35% della Slu equivalente;

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 500 m² e 1.500 m², è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 20% della Slu equivalente, comunque non inferiore ad un minimo di 175 m²;

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire compresa tra 1.500 m² e 2.500 m², è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione massima del 15% della Slu equivalente, comunque non inferiore ad un minimo di 300 m²;

- nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici da demolire superiore a 2.500 m², è ammessa la rilocalizzazione di una dimensione minima di 375 m², addizionata del 2% della Slu equivalente da applicare alla superficie coperta eccedente i 2.500 m².

17. Gli Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura sono aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi lineari naturali e semi-naturali; interessano la porzione meridionale e sud-occidentale del territorio comunale. Negli ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura:

a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della salvaguardia e del potenziamento degli elementi di maggiore diversità, di migliorare la biodiversità degli agro-ecosistemi, di contenere l'inquinamento diffuso, di preservare e migliorare le caratteristiche del paesaggio agrario;

- b) sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente solo in continuità con il territorio urbanizzato; sono, di contro, ammissibili interventi di nuova trasformazione o di ampliamento dell'esistente in discontinuità con il territorio urbanizzato solo se a servizio dell'attività agricola o per l'abitazione del conduttore del fondo agricolo e comunque se realizzate da imprenditore agricolo; sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- c) gli interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente, di cui alla precedente lettera b del presente comma, , devono essere accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari alla metà della superficie territoriale dell'area oggetto di trasformazione, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 15 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di trasformazione; tali quantità possono essere ridotte del 10% qualora interessino Formazioni vegetate lineari di progetto di cui al comma 13 oppure zone classificate anche come Fasce di ambientazione delle infrastrutture di cui al comma 19 oppure in corrispondenza delle Fasce ripariali lungo i corridoi d'acqua di terzo livello di particolare valenza di cui al comma 18;
- d) gli interventi infrastrutturali sono ammissibili solo qualora siano previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali oppure dal PSC e comunque se accompagnati da adeguati interventi di mitigazione e di compensazione attraverso la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari alla metà della superficie territoriale dell'area oggetto di intervento, oppure previa realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 15 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di intervento.

18. Le Vasche di laminazione rappresentano elementi che, seppur prioritariamente finalizzati ad obiettivi di mitigazione di situazioni di criticità idraulica, se adeguatamente progettate possono svolgere un importante ruolo quale elemento della rete ecologica locale. Nelle Vasche di laminazione, fatte salve le prioritarie esigenze di funzionalità idraulica, valgono le prescrizioni riportate nel comma 16, lettera c, con riferimento ai bacini artificiali di raccolta acque.

19. Le fasce ripariali lungo i corridoi d'acqua di terzo livello di particolare valenza sono le aree adiacenti agli elementi del reticolo idrografico sendario che per qualità ecologico-ambientale e per localizzazione possono più efficacemente svolgere una funzione di connessione ecologica. Essi sono, in particolare, il Rio Parente, il Rio Santa Vittoria, il Canale Diversivo Ovest, il Rio Comune, il Rio Ceresa - Gosa, Il Colatore Rifiuto – Rio Fiute, il Rio Rianza, il Rio Borghetto, il Canale di Bonifica Riello, il Canale Valli, il Canale di Bonifica Armalunga, il Canale della Finarda. In tali aree:

- a) la pianificazione comunale persegue gli obiettivi della continuità spaziale degli elementi di connessione ecologica, del potenziamento della fascia tampone, della riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e del miglioramento delle condizioni naturali e ambientali dell'ecosistema acquatico attraverso la riduzione degli inquinanti veicolati ai corpi idrici;

- b) è vietato qualsiasi intervento di interruzione, alterazione o tombinamento del tracciato dei corsi d'acqua, se non richiesto da prioritarie esigenze di natura idraulica o igienico-sanitaria, avendo comunque cura di garantire la connessione ecologica sia dell'ambiente acquatico, sia dell'ambiente terrestre, attraverso la realizzazione di canali di collegamento, zone umide, sistemi boscati;
- c) sono ammessi interventi di nuova costruzione o di completamento/ampliamento dell'esistente solo in continuità con l'edificato esistente, preferenzialmente sui lati dell'edificato esistente più lontani dal corso d'acqua e comunque esternamente ad una fascia di 40 m dal corso d'acqua stesso; sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificato esistente;
- d) gli interventi di nuova edificazione o di completamento/ampliamento, di cui alla precedente lettera c del presente comma, devono essere accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione di una zona boscata (tipo "bosco planiziale") di estensione almeno pari a 2 volte la superficie territoriale dell'area oggetto di trasformazione, oppure previa la realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 70 m / 100 m² di superficie territoriale oggetto di trasformazione;
- e) sono ammessi nuovi interventi infrastrutturali se previsti da strumenti di programmazione nazionali, regionali o provinciali o dal PSC, da realizzare preferenzialmente con tracciati non paralleli al corso d'acqua;
- f) eventuali interventi per la realizzazione di bacini, anche ad uso irriguo, dovranno essere progettati con criteri ecologici, anche al fine di ricreare un ambiente tipico delle zone umide.

20. Le Fasce di ambientazione delle infrastrutture sono aree prossime ai principali elementi infrastrutturali presenti sul territorio comunale destinate a nuovi interventi di piantumazione con la realizzazione di filari, siepi o boschetti, di specie autoctone, finalizzate al contenimento della diffusione di polveri e di altri inquinanti atmosferici e del rumore ambientale generato, oltre a garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'infrastruttura nel contesto territoriale circostante. Il RUE definisce le tipologie degli interventi e le caratteristiche di mitigazione delle opere da realizzare, oltre ai requisiti prestazionali che dovranno essere garantiti.

21. Le Kyoto forest (aree per forestazione urbana e territoriale) sono aree in cui realizzare formazioni boscate mediante nuove piantumazioni, attuate con tecniche di tipo forestale, ovvero mediante vincolo conservativo su impianti eventualmente preesistenti, con la finalità prioritaria della riduzione degli inquinanti atmosferici e del miglioramento della qualità dell'aria, oltre che di tutela ambientale e paesaggistica e di riqualificazione del paesaggio. Nelle Kyoto forest è ammessa la fruizione legata alla didattica ambientale, alla ricerca scientifica e alle attività del tempo libero. Il RUE definisce le modalità di realizzazione delle Kyoto forest, prevedendo, comunque, l'impiego di specie autoctone e l'attuazione di moduli ripetuti della dimensione di almeno 1 ha, nel rispetto delle direttive del Protocollo di Kyoto. Essendo le Kyoto Forest ricadenti all'interno di ambiti di trasformazione e in ambiti di valorizzazione e gestione nel territorio (Parco del Trebbia e Parco fluviale del PO) la loro realizzazione verrà demandata al POC e ai relativi Progetti di tutela.

22. Le Direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica extraurbana sono ambiti preferenziali lungo i quali la pianificazione comunale deve prevedere interventi di potenziamento del sistema del verde, delle

alberature, dei percorsi ciclabili, per garantire la connessione tra il verde urbano e le aree di maggiore naturalità periferiche. In particolare, eventuali interventi di riqualificazione delle aree edificate in corrispondenza delle direttrici di connessione tra la rete ecologica urbana e la rete ecologica extraurbana dovranno prevedere interventi di potenziamento del sistema del verde e dei percorsi di mobilità lenta.

23. Le aree a Verde urbano (pubblico, privato e attrezzato) e gli orti urbani svolgono un importante ruolo quali elementi ecologici all'interno della matrice del territorio urbanizzato, garantendo una riserva di biodiversità nell'ambito cittadino e una funzione, oltre che ricreativa, anche di compensazione degli impatti antropici indotti. La pianificazione comunale persegue l'obiettivo dell'incremento delle aree verdi in ambito urbano e della loro dotazione vegetazionale. Il RUE definisce le tipologie degli interventi ammissibili e i criteri di gestione degli orti urbani, perseguendo l'incremento delle formazioni arboree ed arbustive e prestando particolare attenzione alle specie allergeniche nelle aree a verde pubblico.

24. La Tavola della rete ecologica locale individua anche i poli estrattivi del PIAE, in quanto zone di potenziale rilevanza ecologica futura; si tratta, infatti, di aree attualmente fortemente impiegate ad uso antropico o di cui ne è programmato l'impiego, che tuttavia, completati gli interventi previsti, potrebbero rappresentare importanti elementi di biodiversità. Il ruolo ecologico di tali aree sarà assunto al termine della coltivazione dei volumi afferenti la massima potenzialità estrattiva prevista dal PIAE coerentemente con gli interventi di sistemazione finale previsti.

25. Costituiscono inoltre elementi portanti, esistenti e di progetto, della rete ecologica le dotazioni territoriali di tipo ecologico ambientale cui all'Art.7. 5.

Art.2. 8. Disposizioni generali per il territorio rurale.

1. Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, articola il territorio rurale del comune in tre tipologie di ambiti rurali come individuato nella "Tavola Aspetti strutturanti 2":

- a) gli Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ai sensi dell'art. A-18 della L.R. 20/2000;
- b) gli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ai sensi dell'art. A-19 della L.R. 20/2000;
- c) gli Ambiti agricoli periurbani ai sensi dell'art. A-20 della L.R. 20/2000;

2. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

- a) le aree di valore naturale ed ambientale, ossia quelle soggette alle specifiche disposizioni di tutela di cui al Capo 5, e precisamente : i territori coperti di boschi di cui all' Art.5. 3, il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1 in cui è inclusa anche la golena del fiume Po di cui agli art. 11 e 12 del PTCP vigente, i biotopi umidi di cui all' Art.5. 9, le aree naturali protette - Parco Regionale Fluviale del Fiume Trebbia di cui all' Art.5. 21;
- b) specifici ambiti di recupero e valorizzazione ai sensi dell'art. A-16, comma 3, della L.R. 20/2000 che nello specifico sono: il Parco Fluviale "Po fiume d'Europa" di cui all'Art.5. 23 e il Progetto di valorizzazione ambientale delle aree di pertinenza del Torrente Nure di cui all' Art.5. 23.

Per le queste aree del presente comma, il PSC persegue gli obbiettivi di cui all'art.60 comma 4 del PTCP vigente.

3. Nel territorio rurale il PSC persegue i seguenti obiettivi:
- a) la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali;
 - b) la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi e dei sistemi caratterizzanti il paesaggio rurale storico;
 - c) la promozione delle produzioni tipiche e di qualità;
 - d) l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari dell'Autorità di Bacino;
 - e) la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
 - f) la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'Art.2. 7 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
 - g) la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le Unità di paesaggio e del patrimonio edilizio di interesse storico, architettonico o testimoniale; la tutela delle Unità di paesaggio dagli interventi che ne comportino la frammentazione e perdita di identità;
 - h) lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica; la promozione della complementarietà fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici e per la manutenzione ambientale;
 - i) il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-tipologico e storico-testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili, con i caratteri ambientali del contesto e con l'esercizio delle funzioni agricole;
 - j) l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali e del paesaggio.

4. In particolare negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico il PSC assicura gli obiettivi di cui all'art. 57 del PTCP vigente.

5. Per gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico il PSC promuove la multifunzionalità delle imprese agricole, la riconversione delle attività in contrasto con la tutela delle aree di pregio paesaggistico e l'incentivazione delle pratiche di recupero del patrimonio edilizio di interesse storico/ architettonico e culturale. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art.58 del PTCP e al comma 3 dell'art.A.19 della L.R.20/2000, ne disciplina l'uso e la trasformazione perseguendo la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, storici architettonici presenti nel territorio nonché lo sviluppo di attività ricreative, per il tempo libero e l'agriturismo.

6. In particolare negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola il PSC assicura gli obiettivi di cui all'art. 58 commi 2 e 3 del PTCP vigente.: Il RUE ne disciplina l'uso e la trasformazione perseguendo, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione del territorio agricolo il recupero del patrimonio edilizio esistente e la nuova edificazione per il soddisfacimento delle esigenze dell'azienda agricola.

7. In particolare negli ambiti agricoli periurbani il PSC assicura gli obiettivi di cui all'art. 59 commi 4 e 5 del PTCP vigente.

8. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art.59 del PTCP e al comma 1 e 4 dell'art.A.20 della L.R.20/2000, ne disciplina l'uso e la trasformazione, perseguendo prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario.

9. Il RUE disciplina gli interventi di manutenzione per il funzionamento e l'ammodernamento delle attività insediate. Sono comunque incompatibili con la permanenza in territorio rurale le attività che comportino flussi di traffico (specialmente pesante e/o su viabilità non opportunamente predisposta e/o adeguata), che sottraggano grandi quantità di suolo all'uso agricolo, che richiedano l'impermeabilizzazione di grandi superfici e comportino emissioni inquinanti e rischi consimili esternamente alle sedi di svolgimento delle attività; per queste attività il RUE deve favorire e prevedere la ricollocazione in aree adeguate. Nel caso in cui le aree dismesse vengano ritenute idonee per la trasformazione in funzioni pubbliche o dotazioni territoriali, il Comune può attuare forme di incentivazione perequativa.

10. Il RUE deve favorire gli interventi di recupero edilizio che prevedano adeguamento sismico e contenimento dei consumi energetici per tutti gli edifici rurali e per tutte le funzioni ammesse, purchè compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti.

Art.2. 9. Commercio al dettaglio in sede fissa

1. Nel territorio potenzialmente urbanizzabile, il POC definirà gli obiettivi delle politiche comunali per il commercio, i progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, le disposizioni di salvaguardia e regolamentari per le aree di particolare pregio storico o ambientale, e le scelte relative alla riqualificazione urbana e sull'adeguamento della rete infrastrutturale e dei parcheggi.

CAPO 3. GESTIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI ATTRAVERSO IL RUE

Art.3. 1. Città storica

1. Il PSC individua, sulla Tav. PSC Aspetti Strutturanti, la città storica, costituita da tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici.

2. Della città storica e dei nuclei minori d'impianto storico sono da conservare e valorizzare sia l'edificato storico, nella sua consistenza volumetrica e morfologica, che gli spazi che relazionano storicamente le diverse parti, anche attraverso l'eliminazione degli elementi incongrui ed il miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

3. Nella città storica, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. A.7 della L.R.20/2000.

4. Gli interventi di riqualificazione nella Città Storica sono disciplinati al successivo Art.4. 3

5. Nel nucleo storico della frazione di Mortizza si applicano le disposizioni di cui al successivo Art.5. 12.

6. Il RUE nella tavola P3 "Disciplina particolareggiata del centro storico" specifica la disciplina particolareggiata degli interventi diretti ammissibili in ciascuna unità edilizia della città storica, precisando le categorie di tutela da applicarsi alle singole unità edilizie come specificato nelle norme.

7. Nel disciplinare gli interventi edilizi diretti, il RUE persegue la conservazione dell'impianto urbanistico, del sistema degli spazi pubblici e collettivi e dei caratteri identitari che contraddistinguono le differenti porzioni della città storica; persegue inoltre la conservazione dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici favorendone peraltro la manutenzione e l'adeguamento tecnologico in forme compatibili con la rispettiva categoria di tutela.

8. Il PSC individua le strategie e le principali linee di azione da perseguire attraverso il RUE e il POC:

- promuovere il patrimonio urbano storico non solo come bene culturale ma anche come offerta complessiva in termini di prodotti, servizi, funzioni, capace di promuovere la città e il territorio nel suo complesso all'interno di circuiti turistici e di prodotto;
- riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici aperti esistenti; incrementare l'utilizzo dello spazio pubblico per eventi; favorire l'uso dello spazio pubblico aperto da parte delle attività commerciali e artigianali; decongestionare e razionalizzare le funzioni che esercitano il maggiore impatto sull'equilibrio morfologico e strutturale; aumentare la dotazione di aree pedonalizzate; accrescere in termini quantitativi e qualitativi la presenza di operatori commerciali
- implementare i servizi; favorire l'insediamento di nuove polarità con funzione di rigeneratori urbani;

- incentivare l'uso residenziale, in particolare di studenti e giovani coppie, attraverso l'intervento indiretto e diretto del pubblico coadiuvato da investimenti privati;
- esercitare un controllo sociale delle aree problematiche e in fase di degrado;
- stimolare l'ammodernamento e la conversione delle attività esistenti e incentivare l'ingresso di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio in particolare attraverso il riuso dei grandi contenitori dimessi o sotto utilizzati pubblici e privati;
- identificare sottosistemi urbani unitari cui attribuire il ruolo di centri commerciali naturali;
- stimolare l'ammodernamento e la conversione delle attività esistenti e incentivare l'ingresso di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio negli assi del sistema commerciale rilevante;
- favorire una più efficace integrazione nelle relazioni e nella fruizione fra il centro storico e il resto della città circostante;
- ammodernare e razionalizzare la mobilità delle persone e delle merci attraverso l'introduzione di sistemi tecnologici di controllo e gestione;
- favorire le forme di mobilità sostenibile;
- aumentare l'estensione delle attuali aree pedonali e a traffico limitato.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da specifico decreto di vincolo o ope legis.

Art.3. 2. Tessuti residenziali consolidati o in corso di attuazione

1. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, nei quali le funzioni prevalenti sono la residenza e i servizi urbani, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi sostanziali ed estesi di riqualificazione. Gli ambiti urbani consolidati comprendono in larga prevalenza aree già edificate, la relativa trama viaria, le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, singoli lotti liberi; comprendono inoltre le aree in corso di completamento sulla base di piani urbanistici attuativi approvati e vigenti, per nuovi insediamenti con funzioni prevalentemente residenziali e di servizio.

2. Vengono inoltre assimilati al tessuto residenziale consolidato 5 PUA non confermati come aree di trasformazione che, nello specifico, sono i seguenti:

- AID 25 – XXI Aprile,
- AID 29 – Pallastrella,
- Alf 27 – Gerbido,
- Alf 28 – Gerbido,
- Alf 30 - Mortizza

3. Per quanto riguarda AID 25, AID 29, Alf 28 sono aree inserite nei tessuti consolidati, già edificate e utilizzate. Il RUE attribuisce loro la relativa classificazione.

4. Nel caso di Alf 27, è un'area inserita nel tessuto consolidato frazionale, non edificata e di dimensioni limitate, pertanto Il RUE attribuisce loro la relativa classificazione, che, a fronte della cessione dei previsti standard, recuperi l'edificabilità prevista nel PRG 2001.

5. Obiettivi da perseguire.

Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama urbana e di norma senza sostanziali incrementi della densità edilizia media. Nel territorio urbano consolidato il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) il mantenimento e il rafforzamento del carattere multifunzionale dei tessuti urbani, e l'integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili, con particolare riferimento al consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali;
- b) il mantenimento del livello delle dotazioni territoriali acquisito, e ove necessario il suo accrescimento mediante la prevalente destinazione a spazi pubblici delle eventuali aree libere;
- c) il miglioramento delle relazioni fruttive tra le varie parti del tessuto urbano, da perseguire mediante il potenziamento della rete di percorsi ciclopedonali e, ove necessario, degli spazi di sosta privati e pubblici, e una organizzazione della mobilità privata che assicuri condizioni di sicurezza, in particolare per gli utenti più deboli, e di contenimento dell'inquinamento acustico, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) la qualificazione dell'immagine urbana e il rafforzamento dell'identità dei luoghi, da raggiungere con specifici piani o progetti tematici (progetti di valorizzazione commerciale, riqualificazione e messa in rete degli spazi collettivi, progetti di arredo);
- e) il miglioramento della funzionalità delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche - reti di smaltimento dei reflui, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, protezioni acustiche, ecc. - da perseguire sia attraverso interventi diretti dei gestori delle reti, sia con il contributo dei soggetti attuatori degli interventi edilizi anche alla riqualificazione delle reti di carattere generale;
- f) il miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, in particolare nelle porzioni dove essa è condizionata dalla vicinanza di impianti produttivi, attraverso la mitigazione del loro impatto, o dalla presenza di traffico di attraversamento; attraverso la gerarchizzazione funzionale della rete stradale e il preferenziale allontanamento dei flussi di attraversamento;
- g) la razionalizzazione della mobilità veicolare, gli interventi rivolti alla sicurezza, la tendenziale riduzione della mobilità a motore nelle aree centrali e negli assi commerciali;
- h) a qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero ma anche favorendo la sostituzione degli edifici non adeguati dal punto di vista energetico, impiantistico e sismico, evitando in linea di massima rilevanti incrementi del carico urbanistico in relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi.

6. Il RUE definisce un'articolazione dell'ambito in sottoambiti, ma anche, ove occorra, delle differenti morfologie urbane, differenti densità edilizie medie o diversi mix di funzioni insediate e insediabili. Il RUE distingue inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi, a dotazioni ecologiche.

7. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d'uso, di sostituzione edilizia, nonché eventualmente di ampliamento o nuova

costruzione ove opportuno, anche differenziando i parametri ambientali ed edilizi nei diversi sub-ambiti, e ferma restando la tutela e conservazione dei singoli immobili che siano stati riconosciuti di valore storico-architettonico, tipologico o testimoniale.

8. Il RUE può consentire capacità aggiuntive rispetto a quelle esistenti, previa verifica delle urbanizzazioni solo al fine della sicurezza sismica e del risparmio energetico.

9. Per i lotti ineditati il RUE potrà prevedere l'edificazione secondo parametri edilizi contenuti, eventualmente incrementabile a fronte di specifiche prestazioni di qualità ecologica degli edifici ai sensi dell' Art.1. 8 comma 5 o in relazione alla correlata realizzazione di particolari benefici urbanistici o sociali (rilocalizzazione di diritti edificatori da trasferire da altre aree oppure realizzazione di edilizia residenziale sociale). Il RUE detta inoltre i parametri ecologico-ambientali in materia di verde privato e alberature da impiantare nel verde privato e indici di permeabilità.

10. Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti d'obbligo, il RUE definisce i parametri edilizi ed ambientali da rispettare nella realizzazione di attrezzature e spazi collettivi, assicurando in particolare la permanenza di adeguate quote di superficie a verde permeabile, differenziate in relazione al tipo di spazio collettivo previsto.

11. Destinazioni d'uso.

Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili. In generale e salvo condizioni particolari, si considerano compatibili con la funzione abitativa gli esercizi di vicinato pubblici esercizi, le medio piccole strutture di vendita, le attività ricettive, le attività terziarie di piccola dimensione, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi. Altre funzioni, come l'artigianato produttivo, le attività terziarie a forte concorso di pubblico, le attività ricreative, sportive e di spettacolo, sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrano in criteri di compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale. Il RUE stabilisce le destinazioni d'uso compatibili e le relative condizioni e limiti di compatibilità, anche differenziandole per sub-ambiti, tenendo conto delle individuazioni di cui al precedente punto 2.

Gli insediamenti qualificati come grandi strutture di vendita sono considerati di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'art.92 comma 6 delle norme del PTCP vigente. Pertanto tali insediamenti sono realizzabili all'interno degli ambiti idonei individuati sulla tavola "vocazioni territoriali e scenari di progetto" del piano provinciale.

Art.3. 3. Tessuti consolidati specializzati per attività produttive in essere o in corso di attuazione

1. Gli ambiti specializzati per attività produttive di cui all'art.A-13 della L.R.20/2000 sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, commerciali e terziarie, totalmente o prevalentemente edificate o in corso di edificazione sulla base di PUA approvati.

2. Fanno parte di questi ambiti anche i Poli Produttivi Consolidati di rilievo sovracomunale :

- PPC 7 – Piacenza Est
- PPC 8 – Montale
- PPC 9 – Polo Logistico,

di cui all'art. 85, 86, 87 e 88 del PTCP vigente, e come individuati sulla tavola Aspetti Strutturanti 1

3. Viene inoltre assimilato al tessuto produttivo consolidato un PUA non confermato come aree di trasformazione:

- APP 2 – Cimitero.

Si tratta di un'area inserita nei tessuti consolidati, già edificata e utilizzata. Sarà compito del RUE attribuire loro una classificazione, di norma confermando l'esistente, e recuperare la maggiore edificabilità prevista nel PRG 2001 in cambio della cessione delle previste aree a standard.

4. Obiettivi da perseguire.

Negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti o in corso di attuazione il PSC persegue i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale;
- la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi;
- la minimizzazione dei rischi antropici, al fine di prevenire gli incidenti connessi a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra insediamenti produttivi e centri abitati e risorse ambientali;
- il completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese.

5. Destinazioni d'uso.

Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate dal RUE.

6. Parametri edilizi ed ambientali.

Per i comparti in corso di edificazione sulla base di PUA approvati si applicano i parametri definiti dal rispettivo PUA. Per gli altri ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale, il RUE stabilisce i parametri edilizi ed ambientali da rispettare negli interventi edilizi diretti. Nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione o ampliamento i parametri edilizi stabiliti dal RUE.

Il RUE fissa inoltre i parametri ecologico-ambientali riguardo alle essenze vegetali da impiantare e gli indici di permeabilità.

7. Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi e nelle aree costituenti dotazioni ecologiche, il RUE disciplina gli interventi di sistemazione a verde, a parcheggi o per servizi definendo i relativi parametri edilizi ed ambientali.

8. Nelle unità edilizie a tipologia residenziale e nei complessi di edifici ex-rurali che risultino inglobate negli ambiti specializzati per attività produttive, il RUE può prevedere interventi di cambiamento d'uso e sostituzione edilizia verso le attività produttive e/o consentire la permanenza di tali presenze mitigandone la conflittualità.

9. Negli ambiti produttivi, qualora un insediamento già realizzato, per effetto di variazioni intervenute nella normativa vigente, ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipologie indicate al D.lgs. 334/1999 e s.m.i., come pure nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, questi dovranno assicurare, anche attraverso la predisposizione di misure ed opere di mitigazione, che le aree di danno risultino interne al perimetro dello stabilimento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l'area dello stabilimento, fatta salva la possibilità di interferire con ambiti rurali. Qualora non siano rispettate le condizioni poste si dovrà operare la delocalizzazione dell'attività in un ambito idoneo come stabilito dall'art.90 delle norme del PTCP vigente. Gli interventi di cui al presente punto sono da considerarsi interventi di trasformazione di particolare rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità della popolazione e della protezione dell'ambiente, pertanto relativamente agli obblighi di cui all'art. 14 del D.lgs. 334/1999 e s.m. e dell'art. A-3 bis della L.R. 20/2000, sono disciplinati dal POC ovvero con specifica variante al POC.

Art.3. 4. Disposizioni transitorie per gli ambiti di trasformazione e per i poli funzionali

1. Gli ambiti urbani di trasformazione sono definiti all' Art.2. 1 comma 2 delle presenti norme.

2. In assenza e in attesa di specifiche previsioni del POC, che definiscano e programmino gli interventi di riqualificazione e trasformazione da effettuare in ciascuno di tali ambiti, il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili sugli edifici esistenti e sulle eventuali aree che erano già edificabili ai sensi del PRG 2001.

3. L'attuazione di quanto consentito ai sensi del Piano Regolatore Generale previgente può procedere per le parti e per gli aspetti che non siano in contrasto con le disposizioni normative relative dettate dal PSC, fatto salvo quanto previsto all'Art.1. 3 ai commi 1 e 4. Quindi le singole previsioni del PRG previgente sono attuate fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC. L'entrata in vigore dei nuovi strumenti urbanistici comporta, dunque, la perdita di efficacia di quelle previsioni del PRG che risultino con essi incompatibili ovvero che siano espressamente dichiarate superate dalla nuova disciplina.

4. Negli ambiti da riqualificare, il RUE limita gli interventi edilizi e di cambio d'uso, in particolare quelli che comportino incremento di carico urbanistico; qualora siano presenti attività produttive in funzione, il RUE fino al momento della loro dismissione, può consentire gli interventi necessari alla loro permanenza e al soddisfacimento delle esigenze produttive, escludendo comunque qualsiasi cambio d'uso.

5. Per le parti già edificate dei poli funzionali, in assenza e in attesa di specifiche previsioni del POC, oltre agli interventi ammessi dall'art.8 della L.R.15/2013, sono ammissibili interventi consentiti dal PRG 2001, nonché gli interventi che siano previsti in PUA, in Accordi di Programma o in progetti di opere pubbliche e private approvati o di cui sia stato avviato l'iter di approvazione in data antecedente all'adozione delle presenti norme, e relative varianti in corso d'opera.

Art.3. 5. Interventi edilizi nel territorio rurale

1. Salvo i casi disciplinati ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art.56 del PTCP, nel territorio rurale le nuove costruzioni, sono ammesse per le esigenze delle attività agricole e delle attività connesse, ivi compresi gli ampliamenti di edifici preesistenti, e delle attività connesse, nonché per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli.

2. In particolare, nel rispetto delle disposizioni dell'art.61 del PTCP vigente, le nuove edificazioni potranno essere realizzate solo secondo le modalità previste dal RUE, il quale può prevedere i casi in cui si necessiti la definizione di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale. Quest'ultimo deve dimostrare l'impossibilità di recupero dei fabbricati esistenti e la necessità di realizzare nuovi fabbricati anche per esigenze produttive connesse alle nuove tecniche di produzione. Sono comunque da escludere edificazioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità, segnalate a livello provinciale o comunale.

3. L'eventuale soddisfacimento di esigenze abitative temporanee per lavoratori stagionali (foresterie) potrà essere consentito esclusivamente tramite interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente nei termini di cui all'art.62 delle norme del PTCP

4. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e dell'art.62 del PTCP vigente, integrate dalle seguenti direttive, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze, anche per le funzioni non connesse con l'agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale, definendone le condizioni di compatibilità; disciplina gli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole,

definendone i relativi parametri edilizi ed ambientali, nonché gli interventi ordinari di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di mitigazione ambientale.

5. Il RUE consente gli interventi di recupero edilizio e di riuso del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, in particolare al recupero degli edifici di interesse storico - architettonico, in primo luogo per le esigenze delle attività agricole, e di attività complementari quali l'agriturismo ma anche per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, fra le quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative, purché siano compatibili con la conservazione degli elementi che connotano il valore storico - culturale degli edifici con la conservazione degli elementi che connotano il valore storico-culturale degli edifici e nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art.5. 13

6. Sulla base dell'Allegato - Volume C - "Censimento degli insediamenti in territorio rurale e degli insediamenti di interesse storico - architettonico e testimoniali esterni alla città storica" del Quadro Conoscitivo, il RUE definisce i criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente.

7. Nel caso di recupero di edifici non più funzionali all'attività agricola deve essere evitato che gli interventi comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale e soprattutto si deve limitare l'incremento di popolazione residente non attiva nell'agricoltura e l'incremento di carico urbanistico sulle reti infrastrutturali.

8. In relazione al comma precedente il RUE:

- a) definisce le condizioni di sostenibilità per gli interventi di riuso del territorio rurale anche in termini di infrastrutture,
- b) definisce le destinazioni d'uso ammissibili e disciplina le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione (sia per quanto riguarda la rete stradale che le infrastrutture a rete)

9. Per gli edifici non abitativi e non soggetti a tutela, in caso di dismissione deve essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni connesse all'agricoltura o comunque compatibili in relazioni alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, quali il deposito di materiali, macchinari e veicoli, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione.

10. L'attuazione degli interventi di recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.A-21 della L.R. 20/2000, disciplinati nel RUE.

11. Il RUE specifica la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, secondo il criterio per cui il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola è ammesso nel rispetto dei principi definiti all'art. A-21 comma 2 della L.R. 20/2000.

- 1) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) c) d) dell'art. A-21 comma 2 della L.R. 20/2000 , sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti

in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; nel caso di assenza parziale o totale di tale dotazione minima, l'intervento di recupero è ammesso solo previa convenzione con la quale l'interessato si impegni alla realizzazione, a propria cura e spese, delle opere necessarie;

- 2) la possibilità di ampliamenti e sopraelevazioni dei volumi esistenti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare e solo in caso di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico – architettonico o di pregio storico – culturale e testimoniale, come specificato all'art.61 commi 6 e 7 del PTCP vigente.

12. Per quanto riguarda le attività commerciali, va favorita la permanenza degli esercizi di vicinato in essere. E' comunque ammessa e va favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole e dei prodotti floro-vivaistici.

13. Il RUE può disciplinare la possibilità e le condizioni di ammissibilità della realizzazione nel territorio rurale di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili da parte di qualsiasi soggetto anche non imprenditore agricolo, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

14. Il RUE può inoltre consentire la realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali, di impianti agricoli di produzione energetica da biogas o biomasse di origine locale.

15. Ciascuna realizzazione di impianti di questo tipo va subordinata alla stipula di una convenzione che ne disciplini gli specifici aspetti di impatto ambientale e preveda le eventuali mitigazioni da realizzare e l'obbligo di demolizione e bonifica del terreno in caso di dismissione, accompagnata da congrue garanzie. Tali impianti non sono comunque ammissibili nell'ambito periurbano.

Art.3. 6. Recupero diffuso dei tessuti urbani

1. 1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 7-ter della legge regionale 20/2000, aggiunto dall'art. 16 L.R. 6 luglio 2009 n. 6, che individua come obiettivo di interesse pubblico anche la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative insieme al miglioramento dell'efficienza energetica e l'adeguamento sismico degli edifici, alla qualificazione dei tessuti urbani e, nel contempo, alla disincentivazione della diffusione insediativi e del consumo di suolo, alla eliminazione delle barriere architettoniche, al rispetto dei requisiti igienici sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri, nel rispetto delle specifiche categorie di intervento sui singoli edifici e degli specifici parametri di zona, è sempre ammessa, anche se non prevista dal POC, la presentazione di Piani di Recupero che interessino una pluralità di edifici e che, oltre a migliorare l'efficienza energetica ed l'adeguamento sismico degli edifici esistenti, garantiscano un adeguato inserimento nel contesto storico-architettonico o ambientale circostante, la realizzazione di parcheggi privati almeno nelle quantità previste dalla legislazione vigente, un adeguato incremento delle aree libere ed il non superamento del volume totale lordo esistente, al netto di eventuali incentivi premiali, ove previsti e ammessi.

CAPO 4. ATTUAZIONE DEL PSC ATTRAVERSO IL POC

Art.4. 1. Modalità di attuazione delle trasformazioni urbane attraverso il POC

1. Il POC, tenendo conto delle condizioni di sostenibilità e limitazioni espresse dalla ValsAT del PSC e dettagliate in quella allegata al POC medesimo:

- a) individua le aree da interessare con interventi di trasformazione urbanistica o che l'Amministrazione comunale intende acquisire per finalità pubbliche attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica;
- b) definisce il perimetro e l'estensione di ciascun comparto di attuazione. Tali comparti sono da attuare con un unico PUA. Qualora il comparto di attuazione sia composto da più aree non contigue, e tuttavia legate tra loro, sono da attuare con un unico PUA e interessate da un'unica convenzione.
- c) per ciascun comparto, stabilisce le linee-guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità insediativa da realizzare, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso, l'estensione massima della superficie fondiaria pertinenziale all'edificazione o a verde privato, e il correlato obbligo di cessione al Comune di tutte le restanti aree;
- d) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, sociali ed economiche degli interventi da realizzare e individua graficamente lo schema di massima della viabilità, le porzioni ove concentrare la nuova edificazione, le aree da sistemare e cedere al Comune come attrezzature e spazi collettivi, le funzioni a cui tali aree potranno essere destinate, le dotazioni ecologiche e ambientali da realizzare, nonché, eventualmente, gli edifici preesistenti da conservare o da demolire; definisce le invarianti paesaggistiche interne al comparto, da preservare, e le modalità attuative da adottare per un corretto inserimento paesaggistico dell'intervento di progetto;
- e) definisce il livello di cogenza delle individuazioni grafiche di cui alla lettera precedente ovvero i limiti di ammissibilità di eventuali scostamenti in sede di PUA;
- f) definisce le condizioni di infrastrutturazione e di sostenibilità ambientale a cui l'attuazione degli interventi è subordinata e le opere di infrastrutturazione generale, o di mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in parte, dei soggetti attuatori, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000;
- g) definisce i tempi di attuazione da stabilirsi nelle convenzioni dei PUA, per quanto riguarda le opere pubbliche e le cessioni di aree al Comune;
- h) può eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria del comparto che potrà essere effettivamente edificata nell'arco di validità del POC stesso, rimandando al POC successivo la quota rimanente;

- i) all'interno del territorio urbanizzato, il POC può individuare specifici comparti di riqualificazione e trasformazione definendo le linee guida dell'assetto urbanistico da realizzare, la capacità insediativa, le destinazioni d'uso previste, anche in forma di quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d'uso o gruppo di destinazioni d'uso

2. Il POC stabilisce la capacità insediativa complessiva da realizzare in ciascun comparto tenendo conto delle specifiche condizioni di contesto e nel rispetto dei limiti massimi stabiliti negli articoli che seguono del presente Capo. In particolare, negli ambiti potenzialmente urbanizzabili e negli ambiti di trasformazione l'edificabilità complessiva prevista potrà essere costituita dalla sommatoria:

- dei diritti edificatori spettanti alle proprietà di tutti gli immobili facenti parte del comparto, ai sensi (rispettivamente) degli articoli suddetti;
- degli eventuali diritti edificatori che l'Amministrazione comunale intenda collocare nel comparto trasferendoli da altre aree;
- della quota aggiuntiva di edificazione nella disponibilità dell'Amministrazione comunale da collocare nel comparto per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale.

Per quanto riguarda quest'ultima quota, il POC ne stabilisce le modalità attuative, di norma attraverso la cessione gratuita al Comune della porzione di comparto su cui realizzarla, ai sensi dell'art. 1 commi 258 e 259 della L. 244/2007, e la successiva assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica ad operatori disponibili a realizzare interventi rispondenti a definite finalità sociali; in alternativa alla cessione il Comune può concordarne l'attuazione da parte degli stessi soggetti attuatori del comparto, anche in tal caso secondo pre-definite finalità sociali.

3. Per selezionare, tra tutte quelle individuate dal PSC, le aree nelle quali realizzare, interventi di nuova urbanizzazione o di trasformazione e per formare i comparti da attuarsi con un unico PUA, il Comune può attivare procedure concorsuali di evidenza pubblica, per valutare le proposte di intervento che risultino più idonee a soddisfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo disponibilità ed impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

4. *Modalità di attuazione.* Ciascun comparto si attua di norma attraverso l'approvazione di un PUA, di iniziativa pubblica o privata. Nel caso in cui, il POC assuma valore di PUA come previsto al comma 4 dell'art.30 della L.R.20/2000, può prevedersi una procedura di attuazione diretta, attraverso il rilascio del titolo abilitativo

5. Il PUA individua:

- a) le superfici fondiari nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC derivante da diritti edificatori attribuiti alle proprietà del comparto e le eventuali aree a verde privato;

- b) le superfici fondiarie, distinte da quelle precedenti, destinate ad ospitare la capacità edificatoria prevista dal POC per trasferimenti di diritti edificatori da altrove ovvero attribuita all'Amministrazione comunale per l'ERS;
- c) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni territoriali;
- d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi e le specifiche utilizzazioni;
- e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.

6. La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), ovvero, per le aree di cui alla lettera b), le modalità di utilizzazione sulla base di accordi con i medesimi soggetti attuatori o altri soggetti privati, comunque a fronte del perseguimento di pubbliche finalità.

7. Il POC contiene il Documento Programmatico della Qualità urbana, quest'ultimo individua priorità e valori da perseguire nell'attuazione dello stesso POC (art.30 comma 2 L.R.20/2000 e smi).

8. Il POC contiene inoltre un piano delle opere e degli interventi di iniziativa pubblica per un orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:

- l'indicazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia di offerta di servizi pubblici e di pubblica utilità;
- l'indicazione di eventuali progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale;
- l'indicazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento di indirizzo e coordinamento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;
- ove siano già disponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l'individuazione delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l'elenco delle rispettive proprietà (L.R. 37/2002);
- la stima degli oneri derivanti all'Amministrazione Comunale dalle opere e interventi di cui sopra, al netto degli oneri che potranno essere messi a carico di soggetti privati ovvero di altri Enti o società pubbliche, e la stima delle risorse finanziarie e delle fonti finanziarie con cui farvi fronte;
- una "Relazione sulle condizioni di fattibilità economico – finanziaria dei principali interventi disciplinati" (art.30 comma f/bis L.R.20/2000 e smi);
- un' "Agenda dell'attuazione del Piano", che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale e sociale(art.30 comma f/bis L.R.20/2000 e smi).

9. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 14/1999.

Art.4. 2. Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, di cui agli Art.4. 7, Art.4. 8, Art.4. 9, gli interventi devono assicurare le prestazioni di cui ai punti seguenti, finalizzate alla qualità ambientale degli insediamenti. Le disposizioni di cui ai punti seguenti, salvo il punto 10, sono da applicare inoltre negli interventi di trasformazione programmati dal POC nelle aree edificate da trasformare di cui all'Art.4. 5 e, in linea di tendenza nei limiti del possibile, negli ambiti consolidati. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente verificato che le condizioni dettate nei punti seguenti possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.

2. Ogni PUA deve essere corredato da specifico documento di ValSAT / Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica, salvo i casi di cui all'art. 5, comma 4 ed all'art. 30, comma 4 della LR20.

3. Efficienza energetica e contenimento dell'emissione di gas-serra.

Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare il più possibile in forma 'passiva' l'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l'attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico per la massimizzazione dell'efficienza energetica. A tale scopo, nei nuovi insediamenti dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla vigente normativa e regolamenti vigenti in materia.

4. In sede di PUA deve essere valutata, la possibilità di aumentare rispetto agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia vigente, l'apporto energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre fonti disponibili che consentano il contenimento dell'emissione di gas-serra (es. cogenerazione).

5. *Acustica.* Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla Classificazione acustica del territorio comunale e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili. Qualora il livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno, che dovrà essere dettagliata nella classificazione acustica. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.

La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte nel caso di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti, mentre nel caso di nuovi insediamenti comprendenti

funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili, potrà essere considerata soluzione accettabile solo in mancanza di altre soluzioni progettuali fattibili.

6. *Inquinamento luminoso.* Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle norme e procedure di cui alla L.R. 19/2003, "Norme in materia di Riduzione dell'Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico" e della rispettiva Direttiva Regionale di cui all'atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Sicurezza dal punto di vista geotecnico e sismico.

Il Quadro Conoscitivo del PSC individua le caratteristiche e le criticità geologico-ambientali funzionali a orientare la localizzazione degli interventi di trasformazione e a definire le necessarie limitazioni o mitigazioni degli impatti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli insediamenti. Al POC sono demandate le analisi di dettaglio relative all'assetto del suolo e delle acque superficiali e sotterranee e, conseguentemente, la determinazione degli interventi ammissibili e delle condizioni per la loro realizzazione, avendo a riferimento i contenuti del PSC (in particolare gli aspetti geologici del Quadro Conoscitivo, le misure di mitigazione e compensazione contenute nella ValSAT e le strategie e gli obiettivi definiti nelle Schede di Progetto degli Ambiti di Trasformazione) e degli altri strumenti di pianificazione vigenti a livello comunale e sovracomunale, rispetto ai quali dovrà essere verificata e attestata la compatibilità del POC. Il POC può rinviare eventuali ulteriori approfondimenti di analisi al PUA o alla fase progettuale qualora siano ininfluenti sul giudizio di compatibilità da formulare in sede di POC per le trasformazioni ivi previste, in quanto esclusivamente rivolti a specificazioni relative al dimensionamento delle opere o alle modalità attuative dei singoli interventi. Con riferimento alle disposizioni legislative che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio in merito alle materie comunemente trattate in ambito geologico, si rinvia alla ricognizione regionale di cui alla DGR n. 994/2014, in particolare agli elenchi contenuti nelle sezioni B.2, C.2, C.3, C.4, D.2, D.3, D.10 e D.11 della Parte terza dell'Allegato, nonché ad ogni altro provvedimento normativo ad essi correlato.

8. *Smaltimento delle acque.*

Lo smaltimento delle acque deve essere effettuato in modo da garantire il buono stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei e minimizzare il rischio idraulico, mettendo in atto idonei sistemi per regolare gli scarichi dei reflui, per limitare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento dei reflui, per favorire il risparmio idrico tramite il reimpiego delle acque meno pregiate per usi non potabili (irrigazione, antincendio o lavaggio) e, infine, per contrastare gli effetti dell'impermeabilizzazione sui regimi di deflusso, seguendo il criterio dell'invarianza idraulica.

Per le finalità di cui sopra, gli ambiti di nuovo insediamento e comunque le aree da urbanizzare o da riqualificare devono sottostare a specifiche condizioni di realizzazione, indicate puntualmente nei commi successivi, che prevedano, specialmente per gli interventi più significativi e in ogni caso tenendo conto delle esigenze dell'Ente gestore del corpo idrico o collettore ricevente:

- sistemi di smaltimento compositi, quantomeno duali, per la separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in reti miste;

- sistemi di accumulo temporaneo delle acque meteoriche atti a consentire un rilascio graduale degli afflussi nel reticolo di scolo ed eventuali utilizzi dei volumi raccolti.

9. Per lo smaltimento delle acque nere, da recapitare alla rete fognaria a mezzo di tubazione dedicata, occorre verificare preventivamente la capacità ricettiva del collettore fognario e dell'impianto di depurazione, che deve essere adeguata a ricevere i carichi preesistenti e quelli di nuova immissione.

In specifici casi, definiti e disciplinati a livello regionale, può essere richiesto che anche le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze potenzialmente inquinanti.

Per i restanti scarichi devono essere previsti idonei sistemi di eliminazione dei corpi grossolani e di separazione delle sostanze potenzialmente problematiche (oleose, fangose o comunque inquinanti), nella misura massima perseguibile compatibilmente con le condizioni della rete ricevente, esistente o di progetto.

Per il recapito in corpo idrico, occorre considerarne la capacità ricettiva, tenendo conto delle portate di piena derivanti dagli afflussi esistenti nel bacino di riferimento e delle portate specifiche generate dall'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste. Lo scarico in corpo idrico è comunque subordinato alle condizioni tecnico-operative stabilite dall'Ente gestore.

Ai fini dell'invarianza idraulica e del risparmio idrico, per lo smaltimento delle acque meteoriche, salvo quelle di prima pioggia e di lavaggio sopra indicate, possono essere prescritti sistemi di accumulo temporaneo, interrati o a cielo aperto, che permettano uno scarico controllato delle acque al corpo idrico recettore, secondo le prescrizioni tecnico-operative stabilite dall'Ente gestore, eventualmente concordando specifiche modalità di gestione. Compatibilmente con le condizioni di contesto, sono da ritenersi preferibili sistemi di raccolta a cielo aperto, anziché interrati, specie in territorio rurale, favorendo realizzazioni integrate con la morfologia dei luoghi e dotate di elementi di naturalità, per incrementarne la valenza ecologica. Sono inoltre da preferire sistemi unitari al servizio di più ambiti o più complessi insediativi. Eventuali usi plurimi delle vasche di raccolta, ancorché finalizzati all'utilizzo delle acque stoccate prima del loro scarico nei recapiti previsti, possono essere ammessi purché sia sempre garantita, tramite idonee soluzioni tecnico-operative, la capacità di vaso dei volumi utili alla laminazione idraulica. Per le opere di laminazione che scaricano in corpo idrico gestito dal Consorzio di Bonifica sono da osservare, in prima approssimazione, un tempo di ritorno di pioggia di almeno 50 anni e un coefficiente udometrico non superiore a 5 litri/sec/ettaro.

10. I sistemi di raccolta temporanea delle acque costituiscono dotazioni ecologiche e ambientali.

11. La definizione dei sistemi di smaltimento delle acque è effettuata in sede di POC, con riferimento all'attuazione delle aree di nuovo insediamento o da riqualificare e alla programmazione delle opere pubbliche. In tale sede occorre verificare e assicurare, ove possibile, il rispetto delle condizioni di compatibilità indicate ai commi precedenti, definendo gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori e quelli in capo alle Autorità pubbliche e agli Enti gestori dei servizi di pubblica utilità. In sede di POC o di PUA sono definiti in dettaglio i sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica, le reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali, nonché per altri usi non potabili

con fonti alternative a quella acquedottistica. Sono inoltre definiti eventuali sistemi di depurazione delle acque nere che ne consentano il loro utilizzo a scopi irrigui. Nelle stesse sedi devono essere definite le modalità realizzative e gestionali più opportune per assicurare la massima efficienza generale dei sistemi di raccolta, riutilizzo e smaltimento delle acque.

12. Ciascun nuovo insediamento è attuabile a condizione che siano garantite le condizioni poste dal POC e dal PUA secondo quanto indicato ai commi precedenti. Per quando riguarda la compatibilità degli scarichi delle acque nere, in caso di inadeguatezza del sistema di collettamento e/o depurazione, occorre che i necessari interventi di adeguamento siano previsti nel POC e ne sia stato approvato e finanziato il progetto definitivo.

13. Qualora l'attuazione di un intervento risulti condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione di opere di adeguamento di collettori o di scoli esterni al comparto ovvero di opere di laminazione, si deve intendere:

- che la stipula della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere di adeguamento sono state finanziate e approvate, oppure nel caso che l'onere di tali opere sia assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della convenzione stessa;
- che l'attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.

14. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente assicurato che le suddette condizioni possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.

15. *Risparmio idrico.* Il POC potrà indirizzare o obbligare, nei Piani Urbanistici Attuativi la realizzazione di sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi non potabili con fonti alternative a quella acquedottistica. Il POC potrà prevedere anche la realizzazione sistemi di depurazione delle acque nere che ne consentano il loro utilizzo a scopi irrigui.

16. *Mobilità sostenibile.* I piani attuativi devono prevedere, quali opere di urbanizzazione primaria, una rete di percorsi ciclabili, preferibilmente in sede propria e distinta rispetto alle carreggiate stradali e ai percorsi pedonali, adeguatamente collegata con la rete dei percorsi esterni preesistenti e dei percorsi di cui il comune abbia programmato l'attuazione, e attentamente progettata per garantire la sicurezza dei diversi utenti, con particolare riguardo alle intersezioni con i percorsi carrabili e quelli pedonali. Il RUE detta le caratteristiche tecniche minime delle piste ciclabili. La viabilità interna all'area dovrà essere progettata secondo i criteri della moderazione della velocità (30 Km/h) garantendo la coesistenza in sicurezza della mobilità veicolare/ciclabile/pedonale e disincentivando l'uso dei veicoli a motore per gli spostamenti interni.

17. *Dotazione di verde.* La progettazione dei PUA relativamente alle aree verdi pubbliche e private dovrà essere fatta in modo omogeneo, secondo i criteri definiti dal RUE e dai regolamenti comunali vigenti in materia di verde, garantendo continuità tra le due tipologie e tra queste e le dotazioni di verde delle aree limitrofe in modo da ricostituire e tutelare i corridoi ecologici all'interno dell'area urbana.

18. *Bonifica del suolo.* Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da insediamenti produttivi ovvero depositi di materiali, in sede di pianificazione operativa deve essere accertata, attraverso un'adeguata indagine ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere assicurate le necessarie garanzie per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica.

19. In sede di RUE o di POC o di altre delibere comunali riguardanti le forme di fiscalità locale il Comune si riserva di inserire altre disposizioni atte ad incentivare nei nuovi edifici e nell'ammodernamento di quelli preesistenti l'applicazione di criteri progettuali rivolti alla bioedilizia, ad ulteriori livelli di efficienza energetica, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili.

Territorio urbanizzato

Art.4. 3. Interventi di riqualificazione nella Città Storica

1. Nei tessuti urbani che compongono la città storica, come definita al precedente art. 3.1, il POC individua e programma gli interventi da attuarsi per il miglioramento della vivibilità e qualità ambientale, per la riqualificazione e integrazione delle dotazioni, per lo sviluppo delle attività economiche e sociali, per la tutela e valorizzazione del tessuto storico, anche attraverso progetti specifici, di iniziativa pubblica o privata o mista (quali progetti di arredo urbano, Progetti di Valorizzazione Commerciale, ecc.).

2. Il POC può individuare e disciplinare eventuali porzioni nelle quali gli interventi privati, per la loro particolare complessità, siano da sottoporre a nuova strumentazione attuativa. In particolare il POC può individuare porzioni da sottoporre a Programmi di Riqualificazione Urbana di cui alla L.R. n. 20/2000, come modificata dalla L.R. n. 6/2009, che dovranno favorire uno sviluppo equilibrato della città attraverso un'opportuna combinazione della funzione residenziale con funzioni terziarie, commerciali e di servizio.

3. In particolare, possono essere programmati nel POC gli interventi che riguardano quelle porzioni del centro storico espressamente individuate nella Tavola "Sistema insediativo storico" del PSC come "ambiti del Centro storico di cui al comma 4 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000", tenendo conto di tutti i vincoli e le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza per gli immobili soggetti a tutela, e quelle porzioni individuate come Parco delle Mura di cui al successivo articolo.

4. All'interno della città storica sono individuati e si attuano i poli funzionali come indicati all'Art.4. 9 delle presenti norme.

5. Il POC può infine individuare eventuali aree o immobili da acquisire ad uso pubblico per attrezzature e spazi collettivi, anche attraverso il loro inserimento in comparti attuativi, l'attribuzione di un diritto edificatorio e il trasferimento di tale diritto edificatorio in altra area esterna al centro storico.

Art.4. 4. Parco delle Mura

1. Nella Tavola "Obbiettivi e strategie per la città storica" del PSC viene individuato l'anello verde costituito dal Parco delle Mura.

2. Il Parco delle Mura è costituito da

- le mura cinquecentesche e i relativi terrapieni e valli, esistenti o recuperabili;
- la città di epoca farnesiana, e cioè gli orti e i giardini, i complessi edilizi, le strade, i viali e le piazze che hanno determinato la forma e il paesaggio della città ducale fino a oggi, e che tuttora possono essere luoghi di relazione e di qualità urbana fondamentali;
- le aree e i grandi contenitori d'importanza strategica per le attività e le interrelazioni urbane e territoriali, situati lungo il circuito delle mura e già destinati, o potenzialmente destinabili, perché inutilizzati o sottoutilizzati, alla fruizione della cittadinanza e alla valorizzazione turistica, quali attrezzature e servizi d'interesse pubblico e zone da sottoporre a trasformazione urbanistica;
- la cerchia delle fortificazioni esterne ottocentesche superstiti, coincidenti con i parchi della cintura urbana;
- la zona di cerniera tra la città fortificata e il fiume Po, in parte occupata da grandi infrastrutture, che ha un ruolo strategico ai fini del ripristino delle relazioni tra città e fiume, attraverso progetti di riqualificazione delle funzioni urbane, del paesaggio e del sistema viario.

3. La perimetrazione comprende differenti situazioni storico-ambientali, oltre che differenti punti di connessione con i tessuti circostanti; il progetto potrà essere realizzato anche per parti (pubblico Passeggio, vallo sud Barriera Genova, linea di bordo Viale S.Ambrogio-ferrovia, vallo sud, area parcheggio via XXI Aprile, bastioni dell'Arsenale) che insieme alle aree interessate dagli ambiti di trasformazione configurano il progetto complessivo.

4. In particolare gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- Restauro delle fortificazioni, comprendenti: le mura cinquecentesche superstiti, i relativi valli e terrapieni e i corpi aggiunti storici; il recupero dei resti delle fortificazioni abbattuti o trasformati; le funzioni e gli usi possibili.
- Tutela e riqualificazione degli orti e giardini storici e delle aree verdi prossime alle mura, a fini conservativi, paesaggistici e di fruizione compatibile.

- Riqualificazione dei viali interni ed esterni lungo l'anello delle mura, mediante interventi di arredo urbano, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e il riordino del traffico.
- Riqualificazione delle piazze, piazzali e ingressi alla città storica prossimi alle mura, e in particolare con la restituzione alla città del portale d'accesso di Porta S. Antonio.
- Realizzazione, in zone strategiche già pavimentate esterne alle mura, di parcheggi scambiatori a raso e di parcheggi interrati; di autosilos di superficie, fuori ed entro le mura, mediante il riuso di edifici esistenti.
- Restauro e riuso di complessi edilizi di valore storico monumentale, da inserire nel circuito artistico-culturale del Parco, previa definizione delle vocazioni funzionali quali: attività museali, artistiche, culturali, amministrative, dello spettacolo, dei trasporti, scolastiche, universitarie, socio-sanitarie, per collegi, convitti, esposizioni, congressi e, ove compatibili, ricettive, della ristorazione, abitative, terziarie, ecc.
- Recupero, per funzioni urbane di uso pubblico e privato, di grandi aree e complessi storici di proprietà statale, ora in uso alle Autorità militari quali: l'ex Arsenale e l'ex Ospedale, le caserme di piazza Cittadella e piazza Casali, lo scalo merci ferroviario di Via dei Pisoni.
- Riqualificazione di complessi edilizi pubblici o d'uso pubblico situati in prossimità delle mura: quartieri ERP, Ospedale civile e altre strutture per l'assistenza sanitaria o agli anziani.
- Recupero delle fortificazioni ottocentesche esterne, ricadenti nella cintura dei parchi verdi esistenti e previsti, come occasione di riqualificazione della periferia e di saldatura, mediante percorsi ciclo-pedonali, con la città storica;
- Riqualificazione e riuso della zona di cerniera fra la città storica e il Po, per il potenziamento dell'accessibilità al fiume, in particolare pedonale, ciclabile e con mezzi pubblici, e il recupero di funzioni urbane e territoriali strategiche, a fini di riassetto urbanistico e di valorizzazione dell'affaccio sul fiume.

Art.4. 5. Ambiti di trasformazione

1. Il PSC individua come ambiti di trasformazione, secondo la definizione di cui al precedente Art.3. 4, i seguenti ambiti, eterogenei per tipologia, ma potenzialmente interessabili da trasformazione, e li indica nella "Tavola Aspetti strutturanti 1" oltre che nello specifico elaborato "Schede progetto degli ambiti di trasformazione":

- le aree militari,
- le aree demaniali,
- l'area del waterfront urbano,
- l'area della stazione nord,
- l'area del polo del ferro,
- l'area di ambientalizzazione IREN

2. In tutte le tipologie di ambito da riqualificare gli interventi di trasformazione dovranno assicurare una morfologia insediativa coerente con quella del contesto urbano di riferimento e le condizioni di massima integrazione con tale medesimo contesto.

3. Fatto salvo quanto indicato al c. 2 dell' Art.1. 2 delle presenti norme l'Amministrazione Comunale persegue prioritariamente l'obiettivo della smilitarizzazione per fini pubblici delle seguenti aree:

- ex Arsenale di Viale Malta, almeno per la parte relativa al vallo ad ai resti del Castello Farnesiano, e all'ospedale Militare,
- Comparto Pontieri, composta da Caserma Nicolai, Caserma N.Bixio ed ex Laboratorio Pontieri,
- Ex Pertite.

4. La valorizzazione degli immobili non più funzionali alle esigenze della Difesa e, più in generale, la valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato è ispirata a principi di cooperazione e copianificazione, che possono tradursi in intese o accordi procedimentali.

Tra questi rientra il PUVaT – Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale, che ha come obiettivo la valorizzazione un primo portafoglio di immobili:

Caserma Vittorio Alfieri, ex Chiesa e Convento delle Benedettine, Caserma Jacopo dal Verme, ex Chiesa di San Lorenzo, Palazzo Madama - carcere Giudiziario, Palazzo Landi – ora dei Tribunali, Palazzo della Posta, Palazzo Costa Ferrari, Palazzo Serafini, ex Convento del Carmine, Caserma de Sonnaz, Caserma Generale Cantore.

E' fatto salvo quanto indicato al c. 2 dell'Art.1. 2 delle presenti norme.

Le previsioni condivise nell'ambito delle menzionate intese o accordi (quali quelle relative a indici, superfici e destinazioni d'uso), possono essere attuate mediante RUE, ovvero mediante PUA qualora riguardino una pluralità di immobili ai sensi dell'Art.3. 6 delle presenti norme.

Indici, superfici e destinazioni d'uso compatibili saranno individuati da ciò che emergerà dalla conclusione del PUVaT e dalle altre intese o accordi procedimentali di cui al primo capoverso del presente comma, nel caso di previsioni in contrasto con gli strumenti urbanistici, queste dovranno essere sottoposte alle valutazioni del Consiglio Comunale.

5. Vengono inoltre individuati gli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui all'art.5 comma 5 del D.Lgs 85/2010, e precisamente:

- Palazzo Farnese
- Torrione Fodesta
- Bastioni San Sisto
- Porta del Soccorso o dei Pontieri
- Torrione Borghetto – Bastione Porta Borghetto
- Bastione Sant'Agostino
- Bastione Corneliana
- Rimessa dei locomotori
- Ex Caserma Zanardi
- Convento San Bernardo – Caserma Gazzola
- Chiesa Convento di Sant'Anna

6. **Destinazioni d'uso.** Oltre alle destinazioni pubbliche, finalizzate alla riqualificazione dell'area, gli ambiti sono da destinare ad un'opportuna combinazione della funzione residenziale con funzioni terziarie, commerciali e di servizio. Il POC specifica per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni residenziali da prevedere nel PUA entro i limiti di cui al successivo punto 7.

7. **ERS.** In ciascun comparto attuativo una percentuale non superiore ad un terzo della quota di nuova edificazione a funzione residenziale dovrà essere costituita da ERS, di cui all'art. 2.4. Il POC precisa gli obiettivi da realizzare riguardo all'ERS dal punto di vista quantitativo e qualitativo (tipologie di offerta).

8. **Modalità di attuazione.** Il POC, può anche assumere i contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. n. 20/2000. La riqualificazione di ciascun ambito di cui al primo punto potrà avvenire per fasi successive previste in più POC purché nel primo sia contenuto uno schema direttore che definisca le linee del nuovo assetto urbanistico da perseguire per l'intero ambito. Per ciascun nuovo insediamento si applica il comma 10 dell'Art.4. 2 delle presenti norme.

9. **Parametri edilizi ed ambientali.** Per quegli ambiti o porzioni di ambiti per i quali si prospetta una riqualificazione essenzialmente attraverso interventi di natura conservativa dell'edificato esistente, la modifica e compatibilizzazione degli usi, la qualificazione degli spazi aperti, pubblici e privati, il risanamento ambientale e sociale, il POC definisce le condizioni e i limiti degli interventi effettuabili in rapporto alle superfici edificate in essere, evitando di norma incrementi significativi del carico urbanistico, ed anzi contenendolo ove occorra.

La differenza fra il diritto edificatorio perequativo riconosciuto alla proprietà del suolo e la capacità insediativa massima stabilita dal POC è nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e sarà utilizzata in particolare per la realizzazione di ERS e per la ricollocazione di diritti edificatori da trasferire da altre aree.

Negli ambiti o porzioni di essi, nei quali siano riscontrabili evidenti e rilevanti fenomeni di degrado urbanistico, edilizio e sociale ovvero che risultino siti contaminati accertati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in sede di POC possono essere individuate le più opportune destinazioni d'uso tra quelle ammissibili al comma 6, in relazione agli interventi di bonifica ambientale da eseguire.

10. **Disposizioni specifiche per ciascun ambito.** Si rinvia all'elaborato Schede progetto degli Ambiti di trasformazione per la descrizione delle caratteristiche di ciascuno degli ambiti suddetti, delle condizioni e criticità ovvero opportunità che indirizzano alla riqualificazione, delle specifiche potenzialità e degli obiettivi da perseguire negli interventi di trasformazione.

Si specifica che il dato delle schede progetto di cui sopra riferito al volume e alla superficie territoriale esistenti sono da verificare in sede di progetto definitivo.

Territorio potenzialmente urbanizzabile

Art.4. 6. Territorio potenzialmente urbanizzabile

1. Definizione e articolazione. In coerenza con gli artt.A-12 e A-13 della L.R.20/2000, il PSC individua nella "Tavola Aspetti Strutturanti – 1" gli ambiti potenzialmente utilizzabili per nuovi insediamenti urbani a prevalente destinazione residenziale e gli ambiti specializzati per attività produttive.

Nello specifico, il PSC distingue i seguenti tipi di ambiti:

- a) Gli ambiti per i nuovi insediamenti urbani costituiti da PUA residenziali non realizzati dal PRG 2001, e PUA residenziali di nuova previsione, di cui all'Art.4. 7
- b) Gli ambiti specializzati per i nuovi insediamenti produttivi di rilevanza comunale costituiti da PUA produttivi non realizzati dal PRG 2001, da PUA produttivi di nuova previsione, e da, eventualmente, il nuovo polo produttivo di rilevanza sovracomunale individuato dal PTCP 2007, di cui all'Art.4. 8.

Nello specifico, i PUA residenziali non realizzati dal PRG 2001, di cui alle schede progetto Territorio potenzialmente urbanizzabile, e confermati dal PSC sono:

AL 5 – Casazza
AL 8 – Germoglio
AL 9 – Cascine
AL 14 – Università
AID 20 – Camuzzi
AID 21 – Consorzio
AID 30 – Campo Ostacoli (progetto aree miliari)
Alf 5 – La Verza
Alf 10 - Pittolo
Alf 16 – Mucinasso
Alf 20 – I Vaccari
Alf 25 – Roncaglia
Alf 33 – Vallera

Nello specifico, i PUA produttivi non realizzati dal PRG 2001, di cui alle schede progetto Territorio potenzialmente urbanizzabile, e confermati dal PSC sono:

APP 4 – Svincolo
APP 8 – Einaudi
AP 8 – Borgotrebbia
AP 10 – Borghetto

I PUA residenziali di nuova previsione sono:

AL 33 – Tuja
AL 34 - Orti
AL 35 – Borgotrebbia
Alf 36 Mucinasso
Alf37 Mucinasso

I PUA produttivi di nuova previsione sono:

2. In riferimento ai PUA di nuova previsione di cui al comma precedente, il POC stabilirà un indice rapportato alle zone circostanti.

3. In riferimento all' Art.1. 3 comma 5 si specifica che i diritti edificatori dell'area AL 7 – Galleana, essendo complementare e confinante al Parco della Galleana, sono delocalizzati. L'area individuata come PUA AL 7 – Galleana, pertanto, verrà ceduta al Comune una volta che verrà individuata l'intera area che riceverà le quote di volumetrie previste, previo accordo e atto trascritto tra le parti."

4. Sempre in riferimento all' Art.1. 3 comma 5 si specifica che l'area AP 6 – Granella, è inserita nel progetto "Nuovo Scalo Merci" così come indicato nella relativa scheda progetto. Nel caso di presentazione del PUA prima dell'approvazione del PSC potranno essere definite le funzioni tenendo conto delle previsioni del PRG 2001 e purchè conformi al PSC. Ferma restando la scelta prioritaria della realizzazione dell'Hub ferroviario, la rimanente parte dell'area con destinazione produttiva prevista dal PRG 2001 e ricadente nell'ambito di trasformazione, potrà essere utilizzata ad uso produttivo concentrando in essa i diritti edificatori e prevedendo prevalentemente il trasporto su ferro collegato all'Hub ferroviario; oppure, in caso di incompatibilità, delocalizzando gli stessi in altra area.

5. L'ambito di trasformazione Alf25 "Roncaglia" è interessato dal "Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale degli ambiti di pertinenza del torrente Nure", approvato dalla Provincia con atto della Giunta provinciale n. 146 del 10 maggio 2000. La sua attuazione pertanto dovrà tenere conto delle prescrizioni di tutela recupero e valorizzazione di cui all'art. 53 delle Norme del PTCP.

Art.4. 7. Ambiti per i nuovi insediamenti

1. Sono ambiti costituiti da aree edificabili residue non approvate del PRG 2001 così come specificati all'articolo precedente. Sono destinati prevalentemente alla funzione residenziale e comprensiva di una quota di ERS. Quest'ultima dovrà rappresentare una percentuale non inferiore ad un quinto della quota di edificazione a funzione residenziale, per l'insieme di tutti gli ambiti per nuovi insediamenti mentre si rimanda alla definizione di quota di ERS minima per ciascun ambito, salvo specifiche eccezioni individuate in sede di POC laddove prevalga l'esigenza di realizzare servizi o attrezzature pubbliche di altra natura. Il POC precisa gli obiettivi da realizzare riguardo all'ERS dal punto di vista quantitativo e qualitativo (tipologie di offerta).

Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle funzioni urbane pubbliche e private che sono complementari e compatibili con la funzione residenziale.

In generale, si considerano compatibili con la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali di medio-piccola dimensione, le attività ricettive, le attività terziarie di piccola dimensione, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi.

2. La realizzazione della capacità insediativa massima complessiva prevista dal PSC e stabilita all' Art.2. 3 non richiede necessariamente l'utilizzazione e trasformazione urbanistica di tutte le aree ricomprese negli ambiti di cui al presente articolo, la cui utilizzazione urbana deve pertanto intendersi solo potenziale.

3. Il POC stabilisce le funzioni ammissibili, contenuti specifici, modalità e termini e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo. In sede di POC vengono dettagliati anche le prescrizioni relative alla cessione di aree, ad interventi infrastrutturali e ad altri contenuti convenzionali (realizzazione infrastrutture, esecuzione opere, attuazione convenzionata di interventi di edilizia abitativa).

4. La differenza fra il diritto edificatorio perequativo riconosciuto alla proprietà del suolo e l'UT stabilito dal POC è nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e sarà utilizzata in particolare per la realizzazione di ERS e per la ricollocazione di diritti edificatori da trasferire da altre aree.

5. Inoltre, il POC stabilisce per ciascun comparto attuativo gli ulteriori parametri edilizi ed ambientali da rispettare e in particolare l'altezza massima degli edifici.

Art.4. 8. Ambiti specializzati per i nuovi insediamenti produttivi

1. Sono così definite le parti del territorio potenzialmente urbanizzabili per l'insediamento di attività produttive, e terziarie come specificate all'Art.4. 6.

2. Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive lo strumento urbanistico comunale persegue l'obiettivo di un'offerta qualificata di opportunità di sviluppo delle attività economiche e nel contempo la mitigazione degli impatti degli insediamenti stessi.

3. Il PSC identifica, nella "Tavola Aspetti Strutturanti - 1", l'ambito idoneo ad essere urbanizzato quale nuovo ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale (PPST3).

4. In particolare, per quanto riguarda il nuovo Polo Produttivo (PPST 3) l'attuazione dovrà avvenire soltanto a fronte di concrete e valide proposte che saranno valutate dall'Amministrazione e solo se gli insediamenti proposti non possano trovare collocazione nelle aree produttive esistenti o confermate dagli strumenti urbanistici, privilegiando altresì il recupero e la riqualificazione delle aree dismesse, per le quali il riuso deve tendere a migliorare l'assetto morfologico, funzionale ed ecologico ambientale. L'attuazione dovrà avvenire secondo i requisiti e le prestazioni di un'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), e dovrà tenere comunque conto delle direttive contenute dall'art. 88 delle norme di PTCP, e di quanto specificato all'Art.2. 5

5. L'attuazione e lo sviluppo del PPST, nonché le condizioni ed eventuali limitazioni sono stabilite nell'Accordo territoriale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 15 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 85 delle norme del Piano provinciale vigente per gli ambiti produttivi da sottoscrivere con la Provincia di Piacenza Per il conseguimento degli obiettivi definiti dal PTCP per il PPST n. 3, il PSC ne assume gli specifici contenuti, compresi quelli della scheda n. 3 dell'Allegato N7 alle Norme del Piano provinciale

stesso, quali direttive da osservare per l'elaborazione e la conclusione dell'Accordo territoriale con la Provincia e la conseguente definizione delle scelte comunali di pianificazione operativa e attuativa.

6. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate nell'accordo territoriale. Sono ammesse funzioni legate alla logistica come stabilito all'art.86 delle norme del Piano Provinciale vigente.

Art.4. 9. Poli funzionali

1. Ai sensi dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, il PSC individua le parti di territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono concentrate o previste dal PSC stesso una o più funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e della mobilità.

2. I poli funzionali sono caratterizzati da una forte attrattività di persone e di merci un bacino di utenza di carattere sovracomunale.

3. In conformità al PTCP, il PSC individua i seguenti Poli funzionali esistenti da consolidare, riqualificare, sviluppare secondo quanto stabilito all'art.91 del PTCP vigente:

- 1. Polo logistico a Le Mose con funzioni legate alla logistica, attività militari e attinenti alla protezione civile,
- 2. Polo delle scienze del territorio e della formazione artistica in Via Scalabrini con funzioni legate all'istruzione e alla ricerca,
- 3. Polo della formazione e della ricerca a San Lazzaro con funzioni legate all'istruzione e alla ricerca,
- 4. Polo fieristico a Le Mose con funzione commerciale, direzionale,
- 5. Polo del tempo libero e dello sport presso Stadio – Madonnina con funzione commerciale, direzionale e attrezzature sportive e ricreative,
- 6. Polo della stazione ferroviaria presso la Stazione ferroviaria con funzioni commerciale, direzionale, attrezzature pubbliche e ricreative e infrastrutture per il trasporto,
- 7. Polo della cittadella giudiziaria presso la zona del Tribunale, con funzioni legate a servizi, attrezzature pubbliche e amministrative.
- 8. Centro Commerciale Gotico a Montale con funzioni commerciali.

4. Il Piano individua altresì gli ambiti idonei alla localizzazione di nuovi poli funzionali:

- 1. Hub ferroviario presso il Polo Logistico con funzioni legate alla logistica e infrastrutture per il trasporto,
- 2. Polo scolastico – museale in Piazza Cittadella con funzioni legate all'istruzione, attrezzature sportive, ricreative e culturali. A tal proposito il piano individua inoltre il polo della Città della Cultura.
- 3. Polo amministrativo presso l'Arsenale, ex Ospedale militare con funzione direzionale, attrezzature pubbliche e private.

5. Il PSC individua i Poli funzionali in termini di massima; la perimetrazione potrà essere precisata in sede di POC.

6. Per quanto riguarda il Polo Amministrativo presso l'Arsenale si precisa che l'effettiva attuazione avverrà solo a seguito della delocalizzazione delle funzioni militari in esso presenti.

7. Lo sviluppo dei poli funzionali di cui al precedente comma 4 è definito dai relativi Accordi Territoriali sottoscritti fra il Comune e la Provincia; prima dell'adozione del POC inerente la pianificazione di tali Poli; gli interventi previsti sono programmati nei POC, anche per fasi successive sulla base di uno schema progettuale - guida. L'accordo dovrà tenere conto dei contenuti delle specifiche schede descrittive di cui all'allegato **N8** alle vigenti norme del PTCP.

Art.4. 10. Attrezzature sanitarie assistenziali – struttura ospedaliera di nuova previsione

1. Sulla tavola Aspetti strutturanti 1 è individuata l'area definita come "Attrezzature sanitarie assistenziali – struttura ospedaliera di nuova previsione", finalizzata all'insediamento del nuovo ospedale di Piacenza.

2. La perimetrazione dell'area di cui al precedente comma può essere definita puntualmente e precisata in sede di POC stralcio, senza che ciò comporti modificazione del PSC.

3. Relativamente alla struttura ospedaliera di nuova previsione, in sede di RUE e di POC stralcio, vengono inoltre definiti: gli indici di edificabilità, le modalità di intervento, le funzioni e i parametri urbanistici ed edilizi, le necessarie dotazioni territoriali e le prestazioni di qualità urbana ed ecologico ambientale connesse all'intervento.

4. In sede di POC stralcio o di progettazione sono definite le misure volte a realizzare i migliori profili di sicurezza idraulica e geologico-sismica del nuovo insediamento, ottenuti anche attraverso apposite infrastrutturazioni, nel rispetto delle normative tecniche vigenti e in coerenza con le indicazioni scaturite dagli specifici approfondimenti condotti in sede di pianificazione e progettazione. Le condizioni di invarianza idraulica sono assicurate nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 4.2, commi da 8 a 14, salvo quanto puntualmente prescritto dall'Autorità idraulica competente del corpo idrico recettore.

5. Lo stesso POC stralcio e la relativa Valsat, individuano specifici interventi di carattere mitigativo e compensativo, con riferimento alle componenti ambientali interessate, secondo quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale del presente Piano.

6. Data la particolare sensibilità dell'infrastruttura e trattandosi di zona particolarmente protetta si richiama quanto espresso dagli artt. 4.1 e 4.5 delle NTA Acustiche. Lo strumento operativo/attuativo successivo alla Variante, volto a disciplinare la progettazione dell'opera, deve approfondire e definire la corretta regolamentazione delle aree circostanti la nuova struttura ospedaliera, al fine di evitare insediamenti potenzialmente impattanti e prevenire l'insorgere di problematiche ambientali, come esalazioni maleodoranti, inquinamento acustico, ecc..

CAPO 5. TUTELA TERRITORIALE, PAESISTICA E GEOAMBIENTALE

Art.5. 1. Sistema delle tutele paesaggistico – ambientali, e delle tutele storico-culturali e archeologiche

1. Il PSC riporta nella "Tavola Aspetti condizionanti – Tutele", l'individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relative alle valenze ambientali e paesaggistiche nonché da elementi di fragilità e vulnerabilità del territorio; vengono poi individuati gli ambiti di valorizzazione e gestione del territorio e gli alberi monumentali; riporta altresì l'individuazione delle aree ed immobili interessati da vincoli e tutele relative agli elementi di identità storico-culturale del territorio.

2. Le individuazioni relative al comma precedente, in quanto desunti e recepiti dal PTCP ed integrati in base alle indagini di Quadro Conoscitivo, sono specificati nei successivi articoli.

3. Il PSC individua i beni immobili sottoposti a tutela diretta e a tutela indiretta, e i beni immobili di importanza archeologica. Qualora le relative perimetrazioni vengano aggiornate e modificate da parte delle competenti Autorità, una volta concluso l'iter di approvazione di tali modifiche secondo le procedure di legge, nelle more di approvazione degli strumenti urbanistici o loro varianti, verrà aggiornata la Tavola dei vincoli attraverso deliberazione meramente ricognitiva non costituente variante alla pianificazione vigente.

4. I seguenti elementi sono individuati sulla base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell'elaborazione del PSC:

- a) perimetro della città storica e nei nuclei storici minori,
- b) insediamenti sparsi di valore storico-architettonico,

Le modifiche alle individuazioni di cui al presente comma sono da considerarsi varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura.

5. Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle individuazioni di cui sopra, il POC e il RUE rispettano le disposizioni di tutela di cui agli articoli seguenti del presente Capo e le disposizioni di legge e dei piani sovraordinati. Il RUE può dettare, nel caso, disposizioni più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraordinata.

Art.5. 2. Beni soggetti a vincolo paesaggistico

1. Il PSC individua nella "Tavola Aspetti condizionanti – Tutele" i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- a) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera C)
- b) Territori coperti da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g)
- c) Parco Fluviale Regionale del Trebbia, nonché il territorio di protezione esterna, ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera f);

2. Le aree, di cui al comma 1, tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi di tutela paesaggistica dettate nei successivi articoli, secondo l'individuazione di zone, sistemi ed elementi in esse ricadenti.

3. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V, del D.lgs. 42/2004.

4. Nell'allegato 1 – D, vengono individuati gli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione.

Art.5. 3. Territori coperti da boschi

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo le formazioni estese o lineari su terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale (ad esclusione dei pioppeti, le aree agricole, ed altri impianti di arboricoltura da legno), in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali o interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi.

2. Il presente Piano individua i terreni di cui al primo comma nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele" in conformità al PTCP. Alle formazioni lineari sono applicate anche le disposizioni di cui al successivo Art.5. 4

3. Il PSC, secondo quanto indicato all'art.8 comma 4 del PTCP vigente, persegue l'indirizzo di incrementare le aree forestali e boschive, in particolare negli ambiti del territorio rurale periurbano, negli elementi funzionali della rete ecologica e lungo le principali infrastrutture per la mobilità, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria in quanto elemento strategico per la salute dei cittadini, per la sicurezza alimentare e per l'equilibrio climatico, inteso anche quale contributo locale agli obiettivi globali in attuazione del protocollo di Kyoto. Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.

4. Nelle aree così individuate, sono ammessi esclusivamente gli interventi elencati ai commi 5 e 6, dell'art. 8, delle N.T.A. del PTCP 2007.

5. Le infrastrutture e le attrezzature ammesse sono quelle specificate al sesto, settimo, ottavo e nono comma dell'art. 8 del PTCP 2007 nei modi ed alle condizioni stabilite nei commi medesimi.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 non trovano applicazione nei casi indicati al comma 13 art.8 del Piano provinciale vigente.

7. Gli atti amministrativi regolamentari delle pubbliche attività competenti devono essere adeguati alle direttive di cui ai commi 10 e 11 dell'art.8 delle norme del PTCP vigente.

8. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III delle norme del Piano provinciale vigente.

Art.5. 4. Alberature di pregio

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale individuati nella "Tavola Aspetti condizionanti – Tutele" si applicano le disposizioni della L.R. 2/1977 e s.m.i. ed è vietata ogni modificazione morfologica del suolo che possa alterare negativamente le condizioni di sopravvivenza e di equilibrio delle specie vegetali presenti.

2. L'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute della pianta, viene fissata in misura pari a tutta l'ampiezza della chioma e comunque per un raggio non inferiore a 5 metri. In tale area sono vietate le seguenti opere: impermeabilizzazione e compattazione del suolo, movimentazione terra con conseguente alterazione del livello del terreno, spandimento di diserbanti e disseccanti, scavi e deposito materiali. E' inoltre ribadita l'assoluta intangibilità degli esemplari arborei e delle comunità vegetali protette, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale.

3. I filari e le formazioni lineari meritevoli di tutela, individuati in "Tavola Aspetti condizionanti – Tutele, in riferimento all'art. 9 delle NTA del PTCP 2007, costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali. Se ne prevede la conservazione ed il potenziamento; l'abbattimento di alberature, di alto fusto o soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale.

Art.5. 5. Reticolo idrografico

1. Ai fini della tutela del reticolo idrografico, il PSC, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata e di settore, persegue l'obiettivo generale della protezione delle aree di pertinenza fluviale e della prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, contemperando la necessità di consentire l'evoluzione naturale dei processi fluviali, di salvaguardare la risorsa idrica e di conservare e valorizzare gli elementi e i luoghi di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale presenti nelle aree fluviali, compatibilmente con le esigenze di sicurezza degli insediamenti esistenti e con l'attività antropica.

2. Il sistema idrografico di riferimento del Piano è costituito dai laghi, bacini e corsi d'acqua individuati cartograficamente nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele" e disciplinati secondo quanto disposto dal PTCP, dai contenuti delle Intese interistituzionali sottoscritte per il coordinamento e l'attuazione del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino) e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino) e dai contenuti dei Contratti di Fiume sottoscritti.

3. Per la disciplina del reticolo principale, dove sono individuate tre distinte fasce fluviali, denominate A, B e C, a loro volta suddivise in specifiche zone fluviali, devono intendersi interamente richiamate le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 delle Norme del PTCP, con valore ed effetti di piano di bacino secondo quanto definito nelle Intese sottoscritte.

4. A seguito della verifica di accettabilità del rischio idraulico assunta nel QC.B del PSC in attuazione di quanto disposto dal PTCP e dal PAI, tenendo conto dei contenuti del PGRA disponibili, l'ammissibilità degli interventi di trasformazione nell'ambito della fascia fluviale C e nelle aree retrostanti i limiti "B di progetto", nonché nelle Zone B-Pr e I delle aree "PS267" interne al territorio urbanizzato, è subordinata alle disposizioni di cui al successivo art. 5.8, salvo quanto disposto dalle restanti discipline di tutela idraulica, qualora più restrittive.

Art.5. 6. Tutele fluviali derivanti dalla pianificazione sovracomunale

1. Per quanto non compreso nelle disposizioni di cui all'articolo precedente, si rinvia alle disposizioni del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino), del PS267 (Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'Autorità di Bacino), del PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino) e degli eventuali Contratti di Fiume, nonché alle Intese interistituzionali che regolano il coordinamento e l'attuazione dei suddetti strumenti, per quanto concerne limiti, condizionamenti e misure specifiche riguardanti la gestione dei corsi d'acqua e delle relative aree di pertinenza in condizioni di compatibilità con l'ambiente fluviale e di sicurezza per le persone e per i beni esposti.

Art.5. 7. Altre tutele relative al reticolo idrografico

1. Si rinvia alle specifiche disposizioni riguardanti il reticolo idrografico relative a:

- gestione idraulica ("polizia idraulica"), con particolare riferimento alle distanze di rispetto dalle sponde dei corsi d'acqua pubblici e dei canali di bonifica ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del R.D. n. 368/1904, come integrato dal comma 7 dell'art. 14 del PAI, per consentire gli interventi a garanzia dell'efficienza idraulica del reticolo (accessi tecnici di vigilanza, manutenzione, modifica ed esercizio delle opere di scolo, irrigazione e difesa del suolo, effettuati dall'Ente gestore o indirettamente da soggetti da esso autorizzati); le medesime distanze si applicano anche alle eventuali opere pertinenziali, compresi i manufatti per l'accumulo temporaneo delle acque (casse d'espansione, invasi di laminazione, ecc.), a partire dal loro limite esterno;
- tutela del valore paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
- gestione del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 7/2004;
- strumenti di pianificazione e misure di protezione civile.

Art.5. 8. Sostenibilità idraulica delle scelte di pianificazione

1. Ai fini della sicurezza idraulica degli insediamenti, salvo quanto riferibile alle tutele fluviali disposte dalla pianificazione comunale e sovracomunale e alle misure di protezione civile:

- in tutto il territorio interessato dalle fasce fluviali individuate negli strumenti di pianificazione, la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere posizionata almeno 20 cm al di sopra della quota del marciapiede o della mezzera stradale in assenza di questo;

- in tutto il territorio interessato dalle fasce fluviali individuate negli strumenti di pianificazione, gli impianti tecnologici (cabine elettriche, impianti di riscaldamento e condizionamento, ecc.) devono avere la base ad una altezza che superi di almeno 50 cm la quota del marciapiede o della mezzera stradale in assenza di questo;
- in tutto il territorio comunale, nelle aree maggiormente esposte a rischio di allagamento, come evidenziate negli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, da individuarsi considerando le aree più critiche (aree "PS267", fasce fluviali A o B, aree R3 a rischio elevato o R4 a rischio molto elevato del PGRA, aree a criticità C4 e C3 rappresentate nella Tavola 10 del QCB, ecc.), e come risultanti da successivi fenomeni di allagamento o da aggiornamenti delle carte di rischio idraulico derivanti da piani o da studi di settore, è da evitare l'uso dei locali interrati o seminterrati, a fini insediativi o di servizio, anche solo di carattere impiantistico, non dotati di idonei sistemi di autoprotezione, quali dossi o barriere fisse o mobili di protezione delle aperture esposte (porte/finestre), sistemi di sollevamento acque con generatori da ubicarsi in sicurezza idraulica, ecc.;
- all'interno del territorio urbanizzato e nel territorio rurale, per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione, nonché per i cambi di destinazione d'uso che configurino un aumento dell'esposizione al rischio, siti anche solo parzialmente nelle aree nelle aree maggiormente esposte a rischio di allagamento, individuate come sopra e sulla base delle segnalazioni fornite dagli Enti coinvolti nei procedimenti abilitativi, la documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una verifica di dettaglio che consenta di definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione;
- nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate anche solo parzialmente nelle aree maggiormente esposte a rischio di allagamento, individuate come sopra, nonché nelle aree a criticità C2 della Tavola 10 del QCB, e sulla base delle segnalazioni fornite dagli Enti coinvolti nei procedimenti di pianificazione operativa/attuativa, la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere una verifica di dettaglio che consenta di definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione;
- si rinvia all'Art.4. 2 "Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti" circa la necessità di mettere in atto, in tutte le aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA, idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque, rivolte anche ad assicurare l'attenuazione delle portate di piena nei corpi idrici.

Art.5. 9. Biotopi umidi

1. Nei biotopi umidi individuati nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele", obiettivo della tutela è la conservazione e valorizzazione del loro grado di naturalità e biodiversità.

2. In tali zone non sono consentiti interventi di cui all'art.16 comma 3 del Piano Provinciale vigente.

3. Gli interventi infrastrutturali e di rilevante interesse pubblico sono consentiti se non diversamente localizzabili e dovranno prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento ambientale.

4. In tali zone potranno essere promossi interventi di cui all'art.13 comma 5 del Piano Provinciale vigente

5. I biotopi umidi di cui al precedente comma 1 costituiscono componenti della Rete ecologica comunale.

Art.5. 10. Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di cui al successivo comma 2, è comunque disciplinato dal D.Lgs n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

2. I siti di cui al precedente comma 1 sono individuati nella Tavola del presente Piano, "Aspetti condizionanti – tutele", secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

- a "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b2"aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico.
- "zone di interesse archeologico", a cui verrà applicata in riferimento all'individuazione puntuale un' area di rispetto per un raggio di 25 mt.
Fra le suddette categorie, il Piano individua inoltre i siti oggetto di decreto di vincolo specifico.

3. Le aree di cui al precedente comma 2 individuate nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele", sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia di Piano, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI.

4. Le aree di cui al precedente comma 2 lettere "a" e "b2" sono assoggettate alle disposizioni dell'art.22 comma 4 del PTCP.

5. Le aree di cui al precedente comma 2 lettera "b2" e zone di interesse archeologico (non ricadenti all'interno delle aree di cui alla lettera "a"), sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art.22 comma 5 del PTCP

Art.5. 11. Zone di tutela della struttura centuriata

1. Il PSC promuove la tutela degli elementi della centuriazione, la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale connotato da una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, anche attraverso l'esame della cartografia storica, alla divisione agraria romana.

2. La Tavola del presente Piano, "Aspetti condizionanti – Tutele" individua le zone e gli elementi di cui al primo comma indicando:

- gli ambiti con presenza di elementi diffusi;
- gli elementi localizzati.

3. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 nelle aree del territorio rurale connotate dalla rilevanza della struttura centuriata, devono essere osservate le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art.23 delle Norme del PTCP. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III Parte seconda del PTCP.

Art.5. 12. Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

1. Il presente Piano definisce, ai sensi dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, gli insediamenti storici, individuando le zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica.

2. Tali insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in:

- a) tessuto agglomerato principale; ossia la città storica di Piacenza
- b) nucleo secondario; ossia Mortizza

La Tavola del presente Piano, "Aspetti condizionanti- tutele" individua la perimetrazione degli insediamenti così definiti.

3. La definizione delle perimetrazioni di cui sopra, costituisce variante al PSC.

4. Il RUE con riferimento alle zone urbane storiche e/o alle strutture insediative storiche non urbane individuate e perimetrare a norma del precedente comma detta la relativa disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.

5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, secondo le definizioni di cui all'allegato alla L.R. n. 15/2013, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non sostituiscono in ogni caso gli effetti della legislazione statale vigente in materia di beni culturali tutelati da

specifico decreto di vincolo o *ope legis*. Per la valorizzazione dei beni culturali, la pianificazione dovrà ottemperare alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 156/2006.

Art.5. 13. Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

1. Le tavole del presente Piano, "Aspetti condizionanti – Tutele" e "Sistema insediativo storico", riportano l'individuazione degli immobili accentrati e sparsi di interesse storico e architettonico. Le stessa tavola individua, fra i suddetti beni, quelli sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, di cui l'allegato alla Scheda dei vincoli, 1 – A – Beni culturali e 1 – B Beni Culturali, contiene l'elenco.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs n.42/2004, Parte II, il PSC stabilisce che la categoria di tutela prevista, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, è esclusivamente il "restauro scientifico", come definito dalla L.R. n. 15/2013, in cui sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro scientifico.

3. Ove la competente Soprintendenza revocasse la dichiarazione d'interesse culturale dell'immobile, il Comune potrà verificare le condizioni per un eventuale riconoscimento dell'interesse storico-architettonico al fine di attribuire una specifica categoria di intervento nell'ambito del RUE senza che ciò comporti variante al PSC.

4. Per gli immobili individuati nella Tavola "Sistema insediativo storico", come edifici di interesse storico e architettonico, il PSC stabilisce che la categoria di tutela prevista, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, è esclusivamente il "restauro scientifico", come definito nell'Allegato alla L.R. 15/2013, in cui sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e di restauro scientifico.

5. Per gli immobili individuati nella Tavola "Sistema insediativo storico", come edifici di pregio storico - culturale e testimoniale, il PSC stabilisce che la categoria di tutela prevista, ai sensi dell'art. A-9 della L.R. 20/2000, è esclusivamente il "restauro e risanamento conservativo", come definiti nella L.R. 15/2013 in cui sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro e risanamento conservativo fatte salve diverse indicazioni prescritte dalla competente Soprintendenza regionale.

6. La categoria di tutela attribuita a questi immobili è contenuto proprio del PSC, pertanto qualsiasi eventuale variazione dovrà seguire la procedura di variante al PSC.

7. Gli insediamenti sparsi di interesse storico architettonico, individuati nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele" sono quelli che per caratteristiche specifiche o per originalità di impianto presentano valenze storico – architettoniche. Per gli edifici esistenti che presentano originalità rispetto a tale impianto o specifiche valenze storico – architettoniche, è ammesso solo l'intervento di "restauro e risanamento conservativo". Essendo sottoposti a intervento diretto, in sede di progetto dovrà essere presentata una specifica analisi storica che documenti l'effettiva valenza di cui al comma precedente.

8. La tavola "Sistema insediativo storico" individua il verde storico. Per "verde storico" si intendono quei sistemi vegetazionali quali parchi, giardini, orti botanici di

antico o vecchio impianto che abbiano mantenuto, in tutto o in parte, la riconoscibilità dei caratteri originali. Nel RUE viene dettagliata la modalità di intervento.

Art.5. 14. Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

1. Il sistema delle bonifiche storiche interessa le aree agricole la cui organizzazione territoriale, costituita da sistema idrografico e sistema insediativo storico (edificato, viabilità e percorsi, compresi poderali ed interpoderali), mantiene sostanzialmente riconoscibile l'assetto assunto in seguito alle bonifiche storiche che hanno interessato il territorio comunale. Si tratta dunque di ambiti agricoli che rivestono particolare interesse storico-testimoniale.

2. Il presente Piano individua nella Tavola "Aspetti condizionanti – Tutele" la perimetrazione delle aree interessate dal sistema delle bonifiche storiche e i principali canali che caratterizzano l'assetto storico-paesaggistico alla scala territoriale.

3. Le aree interessate dal sistema delle bonifiche storiche sono soggette alle disposizioni di cui all'art.26 comma 3 del PTCP 2007.

4. E' comunque vietato:

- a) ogni intervento, compresa la coltivazione a fini agricoli, a distanze dai canali di bonifica inferiori a quelle indicate dall'art. 133 del R.D. n. 368/1904;
- b) l'eliminazione di strade poderali ed interpoderali, quando affiancate o di servizio ai canali di bonifica;
- c) la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc), ancorché assentibile dall'Ente gestore, senza che la stessa sia suffragata da una effettiva e dimostrata necessità idraulica, che tenga conto di ogni possibile alternativa.

5. Il PSC e i suoi strumenti attuativi perseguono gli obiettivi di cui al all'art. 26 comma 4 punti d) ed e) del PTCP vigente

6. Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III Parte seconda del PTCP.

7. La terminologia "bonifiche storiche" viene usata nel presente Piano al solo scopo di riprendere quella dell'art. 23 delle Norme di attuazione del PTPR vigente e quella dell'art. 26 del PTCP vigente, trattandosi in realtà di opere di canalizzazione irrigua e/o fognaria, comunque non costruite sulla base della normativa e delle prescrizioni pianificatorie di cui al R.D. n. 215/1933.

Art.5. 15. Viabilità storica

1. La viabilità storica principale è individuata nella tav. Aspetti condizionanti - tutele ai sensi dell'art. A-8 LR 20/ 2000 e dell'art. 27 del PTCP vigente; è comprensiva della sede viaria storica, degli slarghi e delle piazze urbane,

nonché degli elementi di pertinenza ancora leggibili come ponti, pilastri ed edicole, fontane, pietre miliari, parapetti, arredi, etc.

2. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere rivolti alla tutela delle infrastrutture viarie, nel rispetto in particolare delle indicazioni previste dal RUE.

3. Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.27 del PTCP.

4. E' compito del RUE

- a) disporre che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originari o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) salvaguardare e/o ripristinare i toponimi originari significativi;
- c) inserire tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio.

5. Il RUE individui tratti della viabilità storica, ricadenti nei centri storici, comprensivi degli slarghi e delle piazze e formula una specifica disciplina con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

Art.5. 16. Valorizzazione della Via Francigena

1. Lungo questo percorso vanno previste azioni e interventi finalizzati all'identificazione e alla fruizione del percorso storico e al recupero di beni culturali ed ambientali, anche con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale e di rilievo paesaggistico e degli insediamenti di interesse storico, culturale e testimoniale individuati dal PSC.

2. Lungo il percorso ricadente nel centro storico si dovrà tenere conto di una sistemazione materica unitaria e nell'ambito esterno se ne prevede la valorizzazione attraverso, laddove possibile, la previsione di sistemi ciclo pedonali che ne determinano una percorrenza unitaria.

Art.5. 17. Rischio sismico

1. Gli strumenti di pianificazione comunale concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio. Provvedono prioritariamente alla definizione della pericolosità sismica locale, ossia all'identificazione delle aree che, indipendentemente dall'entità dell'evento sismico,

si riconoscono maggiormente suscettibili di effetti sismici, in termini di amplificazioni del moto sismico di input, instabilità di versanti e fenomeni di rottura, cedimento e liquefazione dei terreni. La pericolosità sismica locale incide sulla definizione delle scelte di piano e rappresenta riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione.

2. Lo scenario della pericolosità sismica locale è rappresentato nel Quadro Conoscitivo del PSC. Tale scenario, integrato con eventuali rilievi più aggiornati e di maggiore dettaglio per la definizione degli effetti sismici locali, condotti anche a livello sovracomunale, fornisce prime indicazioni sul rischio sismico e guida nell'individuazione delle tipologie di indagine e degli ulteriori livelli di approfondimento analitico necessari per le verifiche di compatibilità delle trasformazioni territoriali. Per ogni nuovo intervento edilizio o infrastrutturale o di riqualificazione soggetto a POC/PUA devono essere condotti approfondimenti specifici relazionati al tipo di intervento, ai moti sismici attesi e ad ogni elemento di potenziale criticità sismica dei terreni, nel rispetto di quanto previsto dalle direttive tecniche di settore. In analogia a quanto disposto per la generalità delle analisi geologiche, è possibile rinviare alla pianificazione attuativa o alla fase progettuale degli interventi le sole analisi e conseguenti determinazioni ininfluenti sul giudizio di compatibilità dell'intervento.

3. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi, con particolare riferimento all'obbligo di accertare la compatibilità dei progetti con gli strumenti di pianificazione, di verificare la rispondenza degli stessi progetti alla normativa tecnica antisismica vigente e di acquisire gli specifici provvedimenti abilitativi in materia antisismica, nei casi e nei modi previsti dalla legislazione vigente, che deve intendersi integralmente richiamata, rinviando all'elenco ricognitivo di cui alla sezione D.2 della Parte terza dell'Allegato alla DGR n. 994/2014 e ad ogni altro provvedimento normativo ad esso correlato.

Art.5. 18. Piano delle attività estrattive

1. Le attività estrattive e gli impianti fissi di lavorazione degli inerti, individuati indicativamente nel PSC o nel RUE, sono disciplinati dal PIAE e dal PAE secondo quanto previsto dalla legislazione generale e settoriale vigente. Il PAE costituisce strumento comunale di settore, soggetto alle medesime procedure di approvazione del POC.

2. La pianificazione e la progettazione delle sistemazioni finali delle aree di cava concorrono allo sviluppo della rete ecologica.

3. I poli e ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti individuati sulle Tavole di RUE con simbologia "PU", vengono attuati secondo le previsioni degli specifici progetti approvati in variante speciale ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017.

Art.5. 19. Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti

1. Il PSC recepisce i contenuti del P.P.G.R. e del PTCP relativamente alla definizione delle aree non idonee all'insediamento delle diverse tipologie di

discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, come indicate nelle Tavv. vR1 e vR2 del Piano provinciale.

2. Ad integrazione delle previsioni della pianificazione provinciale in materia, il PSC indica i seguenti ulteriori ambiti e zone comunque non idonei per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, in quanto presentano elevato interesse naturalistico ed ecologico o elevata e significativa vulnerabilità e criticità del sistema idrogeologico ed idraulico:

- Ambiti di valore ambientale, naturale ed Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, di cui all' Art.2. 8 delle presenti norme.

Art.5. 20. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuate nella Tavola "Aspetti condizionanti" del PSC sono da osservarsi le disposizioni di cui all'art. 36-bis delle Norme del PTCP.

2. In materia di protezione delle acque, sono da osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 30, 34, 35 e 36 delle Norme del PTCP.

3. Il PSC fa proprie le disposizioni dettate dalla pianificazione regionale e di bacino per la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica in attuazione delle direttive comunitarie e nazionali in materia, con particolare riferimento alle norme generali che regolano l'utilizzo delle acque e lo smaltimento dei reflui e alle misure necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi di stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei alle diverse scadenze temporali.

Art.5. 21. Aree naturali protette – Parco Regionale Fluviale del Trebbia

1. Con legge n.19 del 4 novembre 2009 è istituito il Parco regionale fluviale del Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Caldasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno.

2. Il presente Piano recepisce le perimetrazioni e la zonizzazione delle Aree naturali protette regionali e locali e a tal proposito indica nella Tavola "Aspetti Condizionanti – Tutele" la perimetrazione del Parco fluviale del Trebbia comprensiva dell'Area contigua.

3. Fermi restando gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP relativi ai sistemi, alle zone e agli elementi ed ambiti ricadenti nelle medesime aree, all'interno dell'area perimetrata nella Tavola di cui al precedente comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L.R. 19/2009 e valgono, ove approvate, le disposizioni del Piano territoriale del Parco.

4. In caso di interventi o previsioni pianificatorie da realizzare all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione da parte del Comune, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al relativo Regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura sono anche stabiliti gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta di cui al successivo comma. Nel caso di Piani per cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere viene reso in tale sede.

L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991  rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta. Il nulla-osta non è dovuto nella zona "D".

5. Nell'area contigua, ferma restando l'obbligatoria acquisizione del nulla – osta e del parere di conformità dell'Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, valgono gli strumenti urbanistici comunali.

Art.5. 22. Rete Natura 2000

1. Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti denominati Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento (Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 79/409/CEE).

2. Al termine del loro iter istitutivo, i SIC verranno designati dalla Commissione Europea come Zone speciali di conservazione (ZSC).

3. La Tavola "Aspetti condizionanti – tutele" individua le aree che compongono il sistema della Rete Natura 2000, come definite al comma 1 e recepite ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente Piano.

4. I siti così individuati, nella loro specificità di aree di interesse comunitario, costituiscono parte integrante e strutturante dello schema direttore di Rete ecologica locale.

5. Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 si applicano le disposizioni di cui all' art.52 comma 6 del PTCP vigente le misure generali di Conservazione (DGR 1419/2013), la Misure Specifiche di Conservazione e i Piani di Gestione approvati dai competenti Enti di Gestione.

6. Tutti i piani, i progetti e gli interventi ricadenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 o che possono avere incidenza su di essi sono da sottoporre a Valutazione di Incidenza, ai sensi del Titolo I della L.R. 7/2004 e della Del.G.R. n. 1191 del 30/07/07. In particolare la Valutazione di Incidenza dovrà considerare gli aspetti di cui all' art.52 comma 6bis del Piano provinciale vigente le disposizioni specifiche contenute nei Piani di Gestione approvati dai competenti Enti di Gestione.

Art.5. 23. Progetti di tutela, recupero, valorizzazione

1. Il Comune provvede a definire nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione

riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali negli ambiti progettuali perimetrati nella Tavola "Aspetti condizionanti – tutele".

2. In particolare il PSC individua nella suddetta Tavola il Parco del fiume Po che comprende anche il progetto di valorizzazione ambientale e territoriale del Torrente Nure.

3. Nell'ambito territoriale del Parco di cui al comma precedente sono presenti siti di Rete Natura 2000 (SIC-ZPS) per i quali si applicano le norme specifiche di cui all'Art.5. 22.

4. Il Parco Fluviale persegue gli obiettivi della salvaguardia delle zone di maggiore pregio naturalistico e di maggiore funzionalità ecologica, della riduzione dei fattori di pressione e disturbo antropico, della riqualificazione delle aree maggiormente degradate al fine di garantire la continuità strutturale e funzionale del corridoio ecologico, il recupero dei biotopi potenziali e l'incremento della biodiversità.

5. Gli interventi di riqualificazione ambientale e potenziamento ecologico devono essere commisurati alle caratteristiche, vegetazionali e faunistiche che caratterizzano puntualmente l'area di intervento al fine di permettere la ricostruzione di ambienti consoni al contesto.

6. Essendo parte integrante della rete ecologica locale, si prevedono interventi di rinaturalizzazione delle sponde fluviali con impianto di specie arboree ed arbustive autoctone, alberatura della viabilità lungo i corsi d'acqua con la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di zone di sosta, salvaguardia delle aree golenali, tutela integrale del sistema di isole e lanche con ripristino delle comunità vegetali originarie.

7. In particolare lungo il corso del fiume Po e del torrente Nure dovrà essere ricostituita una fascia tampone composta da zona a canneto, zona riparia, zona mesofita e del Torrente Nure dovrà essere destinata alla ricostituzione di una zona riparia.

8. Dovranno inoltre essere realizzati interventi di forestazione urbana e territoriale con la finalità prioritaria della riduzione degli inquinanti atmosferici e del miglioramento della qualità dell'aria, oltre che di tutela ambientale e paesaggistica e di riqualificazione del paesaggio (Kyoto forest di cui all' Art.2. 7).

9. Nell'ambito del parco fluviale, possono essere realizzate attrezzature didattiche, sportive e per il tempo libero anche di iniziativa privata, itinerari ciclabili collegati con il percorso Cicloturistico VIA PO, itinerario principale esistente purché sia garantito:

- a) il loro corretto inserimento paesaggistico nel contesto ambientale.
- b) fruizione a basso impatto ambientale
- c) tutela delle stagioni riproduttive e delle esigenze ecologiche delle specie faunistiche più sensibili

10. Sono da incentivare interventi di conversione delle aree destinate ad attività agricola, pioppicoltura o attività antropiche maggiormente invasive (impianti trattamento inerti) in zone ad elevata naturalità con la ricostruzione di habitat ecologicamente coerenti con il contesto in cui le aree si collocano, fatte salve le specifiche disposizioni dei piani di settore.

11. Inoltre, sono da incentivare le pratiche di agricoltura biologica e la conduzione dei pioppeti produttivi con criteri ecologici.

12. Devono essere garantiti gli accessi al fiume per la fruizione pubblica.

13. Fino all'approvazione dei progetti relativi al parco fluviale, o a parti dello stesso, si applicano le disposizioni relative alle specifiche destinazioni di zona come specificate nel RUE.

14. Tali Progetti, relativamente agli ambiti individuati, specificano le disposizioni di RUE per le zone e gli elementi ricompresi, integrano ove occorra previsioni di piani di area vasta o progetti di opere pubbliche e possono, eventualmente, prevedere motivate rettifiche degli stessi senza che ciò ne costituisca variante, purchè interne al perimetro del Parco fluviale.

15. Si precisa che spazi, attrezzature e servizi realizzati negli ambiti dei *Progetti di tutela, recupero e valorizzazione* di cui al precedente comma, sono di interesse e uso pubblico, sono realizzati esclusivamente per iniziativa pubblica e necessitano di una preventiva espropriazione per pubblica utilità del bene. La relativa progettazione potrà essere eseguita o dal Comune o dagli Enti istituzionalmente competenti.

16. Una volta approvati i progetti, se ne applicano le relative disposizioni le quali, in caso di contrasto, hanno prevalenza sulle specifiche destinazioni d'uso.

CAPO 6. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PER LA MOBILITA'

Art.6. 1. Rete stradale

1. Il PSC individua la seguente classificazione delle strade :

- Sono Autostrade - livello A : comprendono i tronchi autostradali dell'A1 e dell'A21 che attraversano il territorio del Comune,
- Sono strade extraurbane - livello B : comprendono le radiali di penetrazione fino al limite dell'area urbana;
- Sono strade urbane di scorrimento – livello D1 : svolgono la funzione di dirottare dall'area urbana il traffico di attraversamento;
- Sono strade urbane di scorrimento – livello D2 : comprendono alcune radiali di penetrazione entro la medesima (C.so Europa, asse di scorrimento nord, un tratto di Via Einaudi e di Via I Maggio);
- Sono strade di quartiere – livello E1 : comprendono la rete viaria urbana principale;
- Sono strade di quartiere – livello E2 : svolgono la funzione di assi di raccolta e smistamento sulla rete di categoria superiore del traffico locale;
- Sono strade locali – livello F : comprendono tutte le rimanenti strade; hanno una funzione prevalentemente di distribuzione del traffico locale.

2. Il PSC persegue l'obiettivo del miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma, con misure di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e in territorio rurale, di formazione di fasce di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di inquinamento acustico e atmosferico.

3. Il PSC, al successivo Art.6. 5, definisce le fasce di rispetto della rete viaria esistente e di progetto, conformemente alla disciplina vigente, al fine della salvaguardia di spazi da destinare alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, all'ampliamento delle arterie esistenti, ad aree di sosta per la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture, a percorsi pedonali e ciclabili.

4. Il PSC, tenuto conto degli indirizzi e delle direttive riportate negli articoli compresi tra il 104 e il 112 delle Norme del PTCP, individua altresì:

- i nuovi collegamenti viari;
- i principali tratti viari da potenziare;
- gli interventi prioritari puntuali di miglioramento della sicurezza;
- la rete di percorsi ciclabili.

5. Il PSC, in coerenza con il PTCP, individua in particolare la riqualificazione complessiva della SS n. 9 con raccordo delle tangenziali già realizzate e in progetto compreso il collegamento con il nuovo ponte sul Po in affiancamento al ponte autostradale nel Comune di Piacenza, in conformità a quanto già pianificato dalla Provincia di Lodi.

6. Il PSC prevede la quarta corsia sull'attuale tratto autostradale Piacenza Nord – Piacenza Sud, compreso il ponte autostradale sul fiume Po.

7. Si prevede inoltre il raddoppio del sistema della tangenziale fra Via Caorsana e la S.S.9.

8. Si prevede di sgravare il flusso di transito su gomma nel centro abitato di Roncaglia, escludendo il transito dei veicoli e indirizzandolo sulla S.P.587 per Cortemaggiore, così come indicato nella Tavola "Aspetti Strutturanti - 1" dove viene indicata la deviazione della ex S.S.10 sulla S.P.587.

9. Si prevede, al fine di evitare pericolosi imbuti nella viabilità che dal cavalcavia ferrovia porta a Via XXI Aprile, un adeguamento degli accessi e, al tempo stesso, verificare se sia possibile realizzare una viabilità alternativa che inizialmente correndo parallelamente a Via XXI Aprile si colleghi alla Via Emilia Pavese.

10. Conseguentemente alla futura realizzazione del passaggio a Nord-Ovest, viene prevista la dismissione del tratto della bretella autostradale A21 così come indicato nella Tavola "Aspetti Strutturanti".

11. Il PSC provvede anche all'indicazione della rete di percorsi ciclabili, che prefigura una serie di interventi a medio e lungo termine finalizzati ad incentivare forme di circolazione non motorizzate che colleghino i centri frazionali con il capoluogo comunale e favoriscano la fruizione a scopi ricreativi e turistici del territorio.

12. Le previsioni grafiche dei nuovi collegamenti viari previsti dal PSC hanno carattere di larga massima fino alla redazione dei progetti delle singole opere; mentre hanno valore vincolante per quanto attiene al rango funzionale delle stesse.

13. Il POC individua i nuovi interventi da attuare nell'arco temporale della propria validità, anche formulando più dettagliate prescrizioni cartografiche e normative per la loro realizzazione senza che ciò costituisca variante al PSC.

14. Il POC può inoltre individuare nei comparti di nuova urbanizzazione il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, stabilendo le indicazioni grafiche che assumono efficacia vincolante e quelle che hanno valore indicativo di massima per l'elaborazione dei PUA.

15. Il RUE definisce le prestazioni delle infrastrutture viarie in termini di sicurezza, di dimensione e di funzionalità.

16. Contestualmente e congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Tali opere, e gli eventuali espropri che comportano, devono essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure di approvazione, il finanziamento e le procedure di appalto e sono inserite nel POC contestualmente al progetto stesso.

Art.6. 2. Rete ciclopedonale

1. Il PSC attribuisce particolare rilievo allo sviluppo delle reti alternative alla rete stradale carrabile e promuove il recupero e la formazione di una rete continua, ciclabile e pedonale, escursionistica estesa anche a livello sovracomunale, con il fine inoltre, di garantire o migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici e alle aree verdi.

2. A tal fine si prevede di mettere a sistema gli itinerari già realizzati e se ne propongono di nuovi, necessari al completamento di una rete ciclabile efficiente e fruibile.

3. Nella Tavola "Aspetti Strutturanti" – 1, vengono individuati i seguenti itinerari:

- **Parco Po, Trebbia, Nure**, percorso di 30 Km interno al parco del Po, in gran parte posizionato sull'argine maestro
- **Parchi cittadini**, percorso in affiancamento al canale diversivo ovest collega il parco del Po con il parco della Galleana attraversando il parco di Montecucco.
- **Centro Storico**, lungo le vie IV Novembre, XXIV Maggio, Maculani, S. Ambrogio, La Primogenita e Patrioti si sviluppa un sistema di ciclabili attorno alle mura storiche,
- **Radiale n. 1 – S. Rocco al Porto (EV 5)**, posizionato lungo l'itinerario definito in ambito europeo come EuroVelo 5
- **Radiale n. 2 – Rottofreno (EV 8)**, percorso di 3,5 Km che collega il ponte sul Trebbia a S. Antonio con piazzale Torino lungo la via Emilia Pavese.
- **Radiale n. 3 – Gragnano**, percorso di 6,5 km che collega il nuovo ponte sul Trebbia alla circonvallazione di via XXIV Maggio lungo l'asse strada Gragnano - via Raffalda.
- **Radiale n. 4 – Gossolengo**, percorso di 6,2 Km che collega la strada Agazzana dall'intersezione con strada Regina fino a Piazzale Genova lungo la strada Agazzana, via Veneto e via Genova.
- **Radiale n. 5 – Rivergaro**, percorso di 5,6 Km che collega la strada Regina all'intersezione con strada della Lovina in prossimità di Quarto con via Veneto lungo il percorso strada della Lovina – via Leonardi (Pittolo) - via Lanza – via Calda – via Crotti – via Veneto.
- **Radiale n. 6 – Bobbio**, percorso di 5,9 Km che collega le frazioni di Quarto e La Verza a piazzale medaglie d'oro lungo la S.S. 45 e via Manfredi.

- **Radiale n. 7 – Podenzano**, percorso di 5,55 Km (itinerario Valnure - piazzale Veleia) e di 3,8 Km (itinerario Valnure – via Manfredi) che collega le frazioni di Gariga e S. Bonico sia a piazzale Veleia, lungo la S.P. Valnure, corso Europa, via Calciati, che a via Manfredi.
- **Radiale n. 8 – S. Giorgio**, percorso di 6,8 Km che collega le frazioni di Ivaccari e Mucinasso a piazzale Libertà lungo la S.P. per Carpaneto e via Farnesiana
- **Radiale n. 9 – Pontenure (EV 5)**, percorso di 6,8 Km che collega le frazioni di Ponte sul Nure (e quindi Borghetto percorrendo via Ferdinando di Borbone), Montale, l'Università Cattolica ed il quartiere di S. Lazzaro a piazzale Roma lungo l'asse via Emilia Parmense – via Colombo.
- **Radiale n. 10 – Caorso (EV 8)**, percorso di 7,8 Km che collega le frazioni di Roncaglia e Le Mose alla Fiera e al Cimitero Urbano e di qui fino a piazzale Roma lungo l'asse strada Caorsana – via Diete di Roncaglia via dei Pisoni.
- **Dorsale Urbana**, percorso di 5 Km che collega la via Emilia Pavese (intersezione con via Primo Maggio) alla via Emilia Parmense (intersezione con via Manzoni) lungo via Primo Maggio – via Cella – via Bianchi – via Dante – via Conciliazione – via Manzoni, interconnettendosi con gli itinerari radiali.
- **Dorsale Frazioni**, percorso di 13 Km che collega le frazioni (Vallera, Pittolo, S. Bonico, Mucinasso, Montale).
- Percorso ciclo pedonale del Trebbia

Art.6. 3. Infrastrutture stradali, percorsi pedonali e piste ciclabili

1. Le infrastrutture stradali corrispondono alle parti del territorio comunale che, nello stato di fatto e nelle previsioni del PSC, sono destinate al sistema stradale pubblico riservato alla circolazione delle persone e delle merci e alle relative fasce di rispetto ed ambientazione, di cui al successivo Art.6. 5.

2. Per le infrastrutture stradali il PSC persegue strategie di miglioramento del sistema di mobilità e di trasporto su gomma ed il potenziamento delle relazioni con i territori contermini attraverso obiettivi di razionalizzazione e messa in sicurezza dei tracciati stradali esistenti, di miglioramento e manutenzione della viabilità urbana e di collegamento del capoluogo con i centri frazionali e con il territorio rurale, di formazione di fasce verdi di mitigazione degli impatti, di risanamento delle situazioni di superamento dei limiti di legge per quanto concerne il clima acustico e l'inquinamento atmosferico nel rispetto della vigente legislazione in materia ed in particolare della classificazione acustica del territorio.

3. Confermando le scelte del PGTU 2009, si prevedono i seguenti interventi di miglioramento della viabilità,:

- intersezione tra via Rigolli e via Bubba
- intersezione tra Via Borselli, Via Martiri della Resistenza e Via Damiani
- incrocio tra S.ne Farnese e Via Giordani
- rotonda tra Via Colombo, Via Panini, Via E.Parmense e Via Cremona
- incrocio tra Via Cella, Via V. Veneto, Via Bianchi e Via Gadolini
- intersezione tra Via Gadolini, Via Manfredi e Via Boselli
- incrocio tra Via Portapuglia e Strada dell'Orsina
- incrocio tra Via Vaiarini e Strada della Malchioda

4. Il PSC si attua per intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del RUE o del POC, in tutti i casi di opere stradali ed interventi di mitigazione degli impatti sia connessi ad attività di trasformazione edilizia del territorio per fini edificatori urbani o agricoli, sia conseguenti ad accordo con i privati ai sensi dell'art.

18 della L.R. n. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola (ad esempio per la realizzazione di strade poderali o interpoderali o di piste di esbosco), nel rispetto delle disposizioni in tema di opere a scomputo del contributo di costruzione, stabilite dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

5. All'interno delle zone destinate alle infrastrutture per la viabilità sono ammessi tutti gli interventi edificatori e di sistemazione del suolo atti a consentire la manutenzione, la razionalizzazione, la nuova realizzazione delle strade, dei nodi stradali, delle infrastrutture tecnologiche necessarie al corretto esplicarsi della circolazione veicolare e pedonale, le attrezzature connesse alla mobilità, strutture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), le opere di compensazione e mitigazione ambientale, quelle necessarie alla più corretta ambientazione paesaggistica, nonché la manutenzione e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici a rete previa autorizzazione degli uffici competenti in relazione alle diverse categorie di strade e nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Le indicazioni relative alla viabilità di progetto riportate sulla cartografia di PSC hanno valore schematico ed indicativo e andranno precisate in sede di redazione dei progetti esecutivi.

7. I percorsi pedonali e le piste ciclabili coincidono con aree destinate o destinabili alla realizzazione del sistema dei percorsi ciclopedonali che hanno valore di massima e andranno precisati tramite progetti attuativi coordinati di iniziativa pubblica, ovvero precisamente localizzati in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria inerenti i singoli interventi edificatori diretti o preventivi.

8. Per tali infrastrutture il PSC persegue strategie di miglioramento qualitativo e di potenziamento delle dotazioni esistenti attraverso obiettivi di manutenzione, razionalizzazione e nuova costruzione tanto di percorsi pedonali quanto di piste ciclabili in sede propria o laterali alla viabilità, per formare una rete di connessione delle aree urbane con il sistema dei servizi pubblici separata dalle strade a traffico veicolare e per favorire la fruizione turistica e per fini escursionistici delle aree di valore naturalistico - ambientale.

9. Il PSC si attua per intervento preventivo (PUA), secondo le disposizioni del RUE o del POC, in tutti i casi di percorsi ciclopedonali tanto connessi ad attività di trasformazione edilizia per fini edificatori urbani o agricoli, quanto conseguenti ad accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 anche se non connessi ad edificazione urbana o agricola per la realizzazione di strade poderali o interpoderali o di piste di esbosco che entrino a far parte del sistema dei collegamenti ciclopedonali.

10. Gli interventi, funzioni ed usi ammessi per tali infrastrutture sono quelli necessari ad attuare i percorsi ciclopedonali con i relativi elementi di arredo urbano, reti tecnologiche, segnaletica, pubblica illuminazione, attrezzature fisse, da precisare in sede di RUE e POC.

Art.6. 4. Sistema idroviario

1. Il PSC individua la localizzazione del Porto fluviale e della Conca turistica previsti sul territorio comunale. Le modalità di intervento, le funzioni insediabili e relative quantità verranno stabilite all'interno del Poc, mediante apposita scheda normativa, seguendo le indicazioni fornite dal PTCP vigente all'art.111.

Art.6. 5. Fasce di rispetto alle infrastrutture

1. **Fasce di rispetto stradale.** Il PSC individua indicativamente nell'elaborato PSC – ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del piano stesso, della classificazione transitoria di cui all'articolo 6.1 e delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione. Le fasce sono individuate in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia:

- a) Autostrade: m 60 (30 nei tratti urbani)
- b) Strade extraurbane principali: m 40;
- c) Strade extraurbane secondarie: m 30;
- d) Strade urbane di scorrimento: m 20
- e) Strade urbane di quartiere : m 20
- f) Strade di interesse locale: m 20;
- g) Strade vicinali private ad uso pubblico: m 10.

L'individuazione grafica dell'ampiezza delle fasce di rispetto è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere sempre calcolate sulla base di rilievo topografico di dettaglio dello stato di fatto.

2. Nelle fasce individuate si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. **Fasce di rispetto ferroviario e alta velocità.** Il PSC evidenzia nell'elaborato PSC – ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI le fasce di rispetto ferroviario; esse vanno evidenziate sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m misurati dalla più vicina rotaia. Nelle fasce di rispetto ferroviario si applicano le norme di cui al D.P.R. 753/1980 ed al D.M. 03/08/1981. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, può dettare disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili.

4. **Zone di rispetto agli elettrodotti.** Il PSC nell'elaborato PSC – ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI evidenzia la rete degli elettrodotti ad alta e media tensione.

5. In queste aree è vietata ogni nuova costruzione nonché l'ampliamento di quelle esistenti. Nel caso in cui la fascia di rispetto comprenda porzioni di aree con previsione edificatoria, essa ne concorre alla determinazione fatto salvo il divieto di insediare i nuovi edifici all'interno della fascia di rispetto stessa.

6. Zone di rispetto a depuratori. Le fasce di rispetto agli impianti di depurazione delle acque reflue dei principali abitati del territorio comunale con capacità superiore a 50 abitanti equivalenti (AE), sono indicate in mt 100, misurati dal limite esterno della struttura, conformemente a quanto prescritto nella Delibera del Comitato Interministeriale del 4/2/1977. Le aree in essa comprese sono sottoposte a vincolo di in edificabilità assoluta, salvo quanto precisato di seguito.

7. In applicazione della richiamata delibera, l'Amministrazione comunale si riserva, sulla base di apposito studio e previo parere dell'Autorità sanitaria competente, di ridefinire il perimetro della fascia di rispetto per le parti ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli insediamenti esistenti. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto

8. In ogni caso, all'interno delle zone di rispetto dei depuratori, si applicano le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

9. Zone di rispetto ad impianti di telecomunicazioni ed inquinamento elettromagnetico.

Nell'esercizio della propria competenza e attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica, l'Amministrazione Comunale persegue obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico. Negli insediamenti del territorio comunale deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi della legge 22 febbraio 2001 n. 36, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, della L.R. n. 30/2000, e successive modifiche, e delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001 come integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1138/2008.

10. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente capoverso, l'Amministrazione Comunale favorisce l'interramento delle linee elettriche. In tal senso è fatto obbligo, negli ambiti di nuova previsione residenziale, di provvedere all'interramento delle linee elettriche di MT esistenti che interferiscono con gli ambiti stessi.

11. Il RUE, anche ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 71 delle N.T.A. del P.T.C.P. 2007, disciplinerà gli impianti fissi di telefonia mobile esistenti e le zone destinate ad accogliere tali impianti, sottoposti al rispetto delle specifiche normative del Capo III della L.R. 31/10/2000, n. 30 e del Capo III della direttiva applicativa emanata con delibera di G.R. 20/2/2001, n. 197, al fine della protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

12. In ogni caso la localizzazione di nuovi impianti non è ammessa:

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici comunque destinati a tali usi;
- sugli edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004, salvo eventuale parere favorevole della competente Soprintendenza;

- nelle parti di territorio assoggettate a uno o più vincoli di tipo naturalistico – ambientale.

13. Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva. Nell'elaborato PSC – ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI sono individuati gli impianti esistenti fissi per l'emittenza radio-televisiva. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000, della relativa "Direttiva" per l'applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 1138 del 21/07/2008 e successive eventuali modificazioni e integrazioni, nonché dello specifico piano provinciale di settore (PLERT).

14. Il RUE disciplina e specifica ogni intervento ammesso e i limiti e le condizioni attuative.

15. Pozzi ad uso acquedottistico : zona di tutela assoluta e fascia di rispetto Il PSC individua nella Tavola "Aspetti Condizionanti – Rispetti" i punti di prelievo delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Le aree di tutela delle captazioni, suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono individuate e disciplinate secondo le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e le direttive di settore. La rappresentazione cartografica contenuta nel PSC deve intendersi aggiornata in considerazione degli eventuali nuovi punti di prelievo attivati sul territorio, da assoggettare alle medesime disposizioni sopra richiamate.

16. Fasce di rispetto cimiteriale. Nella Tavola "Aspetti Condizionanti – Rispetti" sono individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

Art.6. 6. Impianti per la distribuzione del carburante

1. Il PSC persegue l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza della rete mediante la razionalizzazione, l'ammodernamento e la qualificazione della stessa. Il RUE definisce i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e per la ristrutturazione ed il potenziamento degli esistenti, conformemente al D.Lgs. n. 32/1998 e alla delibera del Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.

2. La programmazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti è di esclusiva competenza dei POC, al di fuori di questo strumento non è possibile individuarne di nuovi.

Infatti secondo l'art. 30, comma 14, della LR n. 20/2000 il POC individua le aree per gli impianti di distribuzione carburanti "ai sensi del D.Lgs n. 32/1998", tenendo conto della necessità di superfici adeguate per le aree di rifornimento, di parcheggio e di sosta temporanea di automobili e autoveicoli pesanti, nonché per idonee aree verdi e per le aree dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti come specificato nella DCR n. 355/2002.

3. Parametri urbanistici ed edilizi:

Si assumono quelli relativi agli indici di edificabilità urbanistico - edilizio indicati nella D.C. Reg. n. 355 dell'8/5/2002 come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208, da precisare ed integrare in sede di RUE per le parti non regolamentate negli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna, fatta salva l'entrata in vigore di norme legislative diverse da quelle vigenti alla data di adozione del PSC e le possibilità di deroga richiamate al successivo comma 6.

4. Fino alla determinazione da parte del POC di tali indici, le superfici massime, in mq, sono quelle indicate al punto 5.5 della Delibera di C.R. n. 355/2002 come modificata dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 5 febbraio 2009 n. 208.

5. A tali fini il RUE potrà individuare i casi di incompatibilità assoluta e quelli di incompatibilità relativa degli impianti esistenti, specificando per ciascuna tipologia e casistica gli obblighi di trasferimento o di adeguamento che derivano dalla applicazione della legislazione vigente in materia.

6. Il RUE detterà altresì le misure urbanistiche necessarie per la prosecuzione e la qualificazione ambientale e funzionale di quelli a incompatibilità relativa, fermo restando che il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di utilità pubblica in deroga alla suddetta incompatibilità fino a quando non vengano installati impianti conformi alle normative vigenti.

7. Analogamente il RUE disciplinerà i casi di rilocalizzazione degli impianti eventualmente incompatibili e la realizzazione dei nuovi impianti.

8. In corrispondenza alla città storica ed alle zone destinate nel PSC a parchi territoriali ed urbani ed ai servizi ed attrezzature collettive di rilievo comunale e sovracomunale, è comunque vietata l'installazione di nuovi impianti e quelli eventualmente esistenti dovranno adeguarsi alla vigente legislazione in materia.

9. Il RUE specifica in quali zone non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti.

CAPO 7. DOTAZIONI TERRITORIALI

Art.7. 1. Sistema delle dotazioni territoriali

1. Le dotazioni territoriali sono costituite dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale degli insediamenti.

2. Il sistema delle dotazioni territoriali comprende:
- le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23 della L.R. 20/2000;
 - il sistema delle attrezzature e spazi collettivi di cui all'art. A-24 della L.R. 20/2000;
 - le dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000.

3. E' compito del PSC creare le condizioni per realizzare attraverso le nuove acquisizioni di aree pubbliche e la regolazione delle trasformazioni, l'arricchimento del sistema delle dotazioni territoriali.

Art.7. 2. Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti, di cui all'art. A-23 dell'allegato alla L. R. n. 20/2000, con le relative eventuali fasce di rispetto, e sono riferite a:

- a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- b) rete fognaria, impianti di depurazione e rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- c) spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- d) pubblica illuminazione, rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
- e) impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- f) strade, spazi e percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate e stazioni del sistema dei trasporti collettivi e parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

2. Le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono definite anche "*opere di urbanizzazione primaria*" al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione, secondo quanto definito dalla normativa sovraordinata di riferimento.

3. Gli impianti relativi alle reti tecnologiche sotterranee (tubazioni del gas, acquedotto, fognature linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento ed alla manutenzione delle stesse) dovranno essere realizzati:

- a) preferibilmente evitando l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, garantendo che non vi siano fenomeni di ristagno sia nelle aree di intervento che in quelle limitrofe,
- b) la profondità degli scavi alla quale installare gli impianti dovrà essere tale da permettere la crescita degli apparati radicali e non ostacolare le operazioni agricole, (aratura, irrigazione, ecc...),
- c) i lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dei luoghi, piantumazioni e/o pavimentazioni,
- d) nella realizzazione di interventi di nuovi impianti nella rete fognaria si deve privilegiare il completamento ed il potenziamento di tratti di rete già esistente, estendendo il servizio alle aree insufficientemente servite,
- e) gli attraversamenti delle reti superficiali, linee elettriche e telefoniche aeree, dovranno di norma essere evitati nelle aree con componenti paesaggistiche rilevanti.

4. Ciascun intervento edilizio deve reperire e/o integrare le infrastrutture necessarie alla funzionalità dell'insediamento, il loro collegamento con la rete generale (anche se esterna la comparto d'attuazione) e il suo adeguamento qualora necessario.

5. Gli interventi relativi alle infrastrutture per l'urbanizzazione sono disciplinati dal RUE e attuati attraverso l'intervento diretto convenzionato o previo inserimento nel POC.

Art.7. 3. Attrezzature e spazi collettivi

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici o di uso pubblico, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

- a) l'istruzione;
- b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- d) le attività culturali, associative e politiche;
- e) l'esercizio della libertà di culto;
- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

3. Il PSC, conformandosi alla L.R.20/2000, stabilisce in riferimento alle attrezzature e agli spazi collettivi

- a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale;
- b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq per ogni 100 mq di SC;
- c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al 15% della superficie territoriale destinata a tali insediamenti.

4. Al fine del comma 3, pur senza escludere il ricorso alle procedure di esproprio ove occorra, si prevede di acquisire gratuitamente le ulteriori aree per dotazioni che si renderanno necessarie essenzialmente attraverso l'applicazione della perequazione urbanistica definita ai sensi del precedente Art.2. 2 alle aree interessate da trasformazioni o nuove urbanizzazioni.

5. Il POC, con riferimento all'arco temporale della propria validità articola e specifica la dotazione complessiva fissata dal PSC, avendo riguardo alle diverse tipologie di servizi, programma la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e spazi collettivi ad essi connessi ed individua gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno essere realizzate. Inoltre individua gli eventuali interventi (acquisizione o esproprio di aree, sistemazione di aree, realizzazione di attrezzature...) da attuarsi direttamente da parte del Comune nell'arco di validità del POC stesso, la relativa quantificazione di spesa di massima e le previsioni di finanziamento.

Art.7. 4. Realizzazione di attrezzature e spazi collettivi

1. La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune, ovvero agli Enti per le opere di loro competenza, o a soggetti privati proprietari dell'area o individuati dal Comune, previa approvazione di progetto e convenzione da parte del Consiglio Comunale, con concessione a questi ultimi dell'area in diritto di superficie o con trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo ove l'area non sia pervenuta al Comune a mezzo di esproprio

2. Per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della realizzazione e cessione al Comune di una quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi pari o superiore ai minimi di cui al comma 3, definendo la specifica destinazione. Tale quantità potrà essere articolata in relazione ai tipi di ambiti, ai tipi di interventi e ai tipi d'uso.

3. Sono esenti da tale onere i soli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi nell'ambito di PUA già approvati al momento dell'adozione del PSC, ovvero nei casi disciplinati all'Art.1. 3 per i quali valgono i relativi obblighi di convenzione.

4. In applicazione dell'art. A-26 comma 7 lett. a) e c) della L.R. 20/2000, il RUE stabilisce i casi e le condizioni in cui l'onere di cui al presente articolo può essere monetizzato, nei limiti degli interventi disciplinati dal RUE stesso.

5. Il POC stabilisce per gli interventi in esso previsti, gli eventuali casi di possibile monetizzazione parziale o totale: in questi casi il POC deve individuare le opere da realizzare con i proventi di tali monetizzazioni o prevedere la loro destinazione alla manutenzione e miglioramento delle dotazioni preesistenti.

6. Gli oneri introitati in forma monetaria ai sensi dei precedenti commi sono finalizzati alla manutenzione e il miglioramento delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione di nuove dotazioni da parte del Comune secondo la programmazione prevista dal POC.

7. Le aree acquisite per compensazione in base al meccanismo attuativo perequativo degli Ambiti di trasformazione e riqualificazione sono destinate a verde pubblico e a parcheggi pubblici nelle quantità richieste (standard) dall'insediamento in attuazione.

8. Qualora all'interno del POC e del RUE ci siano modifiche alle destinazioni d'uso, pur rimanendo all'interno delle destinazioni ammesse nel sistema della dotazioni territoriali (attrezzature di interesse pubblico e servizi di quartiere), queste ultime possono essere approvate con delibera del Consiglio Comunale e, previa dimostrazione del rispetto degli standard minimi di legge, non costituiscono variante ai rispettivi strumenti.

Art.7. 5. Dotazioni ecologiche ambientali

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali costituiscono un insieme di spazi, opere e infrastrutture che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente naturale e antropico/urbano e a mitigare impatti negativi delle azioni del campo proprio della pianificazione.

In particolare queste sono rivolte:

- alla tutela e risanamento di aria e acqua e alla prevenzione del loro inquinamento;
- alla gestione integrata ciclo idrico;
- alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- al mantenimento della permeabilità dei suoli;
- all'habitat urbano;
- alla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Più specificatamente contribuiscono alle dotazioni ecologiche e ambientali del territorio:

- le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- i territori coperti da boschi;
- le componenti della rete ecologica esistenti, da potenziare o da realizzare, così come individuate nella Tavola PSC – Aspetti Strutturanti 2;
- le fasce di attenzione degli elettrodotti, purchè non destinate a parcheggi, le fasce di rispetto delle emittenti radio-televisive, ai fini del contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;
- le fasce di rispetto dei depuratori, dei cimiteri e dei pozzi acquedottistici, ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione;
- le fasce di rispetto stradale e ferroviario, e le fasce di ambientazione delle strade primarie ai fini della mitigazione dell'inquinamento acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;
- le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento di standard di qualità ambientale degli insediamenti urbani e del contenimento delle impermeabilizzazioni del suolo urbano;
- le aree destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per i nuovi insediamenti stabilite nel precedente Art.4. 2;
- il sistema dei drenaggio superficiali di tipo naturalistico (le vasche di laminazione permeabili, i fossi inerbiti, le casse di espansione), al fine di garantire un buon equilibrio idrogeologico e come elementi della rete ecologica;

3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui sopra, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenti stabilita in sede di PSC, di RUE e di POC.

4. La programmazione, manutenzione, realizzazione e trasformazione delle dotazioni ecologiche ambientali può avvenire anche per interventi dei privati sulle

aree di proprietà degli stessi e/o mediante iniziativa pubblica con l'eventuale concorso dei privati sulle aree di proprietà pubblica.